

CCCXVII SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 1979

Presidenza del Presidente RAGGIO

I N D I C E

Proposta di legge: "Modifiche e integrazioni alle LL.RR. 23 marzo 1961, n. 4, e 18 febbraio 1974, n. 2 - Norme per la elezione del Consiglio regionale - Istituzione del Collegio unico regionale - Istituzione del quarto Collegio circoscrizionale elettorale con sede ad Oristano e del quinto Collegio circoscrizionale elettorale con sede ad Iglesias" (89); disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 1961, n. 4, e successive modificazioni, recante norme per l'elezione del Consiglio regionale. Istituzione del quarto Collegio elettorale e del Collegio unico regionale" (141); e proposta di legge: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 1961, n. 4, e 18 febbraio 1974, n. 2. Norme per la elezione del Consiglio regionale. Presentazione delle liste e delle candidature" (365). (Discussione del testo unificato):

CORONA, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione	6
PRESIDENTE	6
BERLINGUER	6
TEDESCO	25
ISONI	24
SINI	26
FADDA	28

(Votazione segreta)	29
(Risultato della votazione)	29
LIPPI	37
DESSANAY	38
SABA	40
MACIS	44
MEDDE	47
SODDU, Presidente della Giunta	47
PUDDU PIERO	50

La seduta è aperta alle ore 10 e 05.

SPINA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 31 gennaio 1979, che è approvato.

Discussione del testo unificato della proposta di legge: "Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 23 marzo 1961, n. 4, e 18 febbraio 1974, n. 2 - Norme per la elezione del Consiglio regionale - Istituzione del Collegio unico regionale - Istituzione del quarto Collegio circoscrizionale elettorale con sede ad Oristano e del quinto Collegio circoscrizionale elettorale con sede a Iglesias" (89), del disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 1961, n. 4, e successive modificazioni, recante norme per l'elezione del Consiglio regionale. Istituzione del quarto collegio elettorale e del Collegio unico regionale" (141) e della proposta di legge: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 1961, n. 4, e 18

febbraio 1974, n. 2. Norme per la elezione del Consiglio regionale. Presentazione delle liste e delle candidature" (365).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del testo unificato dei progetti di legge numeri 89, 141 e 365, recante: "Nuove norme per l'elezione del Consiglio regionale"; relatore l'onorevole Fadda.

Si dia lettura dell'articolo 1.

SPINA, *Segretario*:

Art. 1

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni elettorali e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

SPINA, *Segretario*:

Art. 2

Il territorio della Regione Sarda è ripartito in quattro collegi elettorali corrispondenti alle circoscrizioni provinciali di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari.

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il Collegio unico regionale, ai soli fini della utilizzazione dei voti residui.

Il numero dei Consiglieri spettante a ciascun Collegio è stabilito in ragione di uno per ogni 20.000 abitanti o frazione superiore ai 10.000, calcolati in base agli ultimi dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.

In relazione a tali dati, prima della convoca-

zione dei comizi elettorali, sarà formata, con deliberazione della Giunta regionale, apposita tabella che verrà emanata con decreto del Presidente della Giunta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

SPINA, *Segretario*:

Art. 3

Ogni elettore dispone di un voto di lista.

Egli ha facoltà di attribuire preferenze, per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

SPINA, *Segretario*:

Art. 4

L'elettore attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate dalle disposizioni del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

VII LEGISLATURA

CCCXVII SEDUTA

8 FEBBRAIO 1979

Si dia lettura dell'articolo 5.

SPINA, *Segretario*:

Art. 5

Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

SPINA, *Segretario*:

Art. 6

Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Salvo i casi previsti dall'articolo 50 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Giunta regionale in carica.

I Sindaci dei Comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

SPINA, *Segretario*:

Art. 7

Presso il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della Provincia, è costituito, entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nonché da due esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente del Tribunale.

Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

Presso la Corte d'Appello del capoluogo della Regione è costituito, entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficio centrale regionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nonché da due esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente della medesima Corte d'Appello.

Un Cancelliere della Corte d'Appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7 bis.

SPINA, *Segretario*:

Art. 7 bis

I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare, presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni.

All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.

Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento e nel Consiglio regionale possono trarre in errore l'elettore.

Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini e soggetti religiosi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7 *ter*.

SPINA, Segretario:

Art. 7 *ter*

Il deposito del contrassegno deve essere effettuato da persona munita di mandato, autenticato da notaio, rilasciato da parte del rappresentante regionale del partito o da parte del rappresentante del gruppo politico organizzato non prima delle ore 8 del terzo giorno e non oltre le ore 20 del quarto giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Agli effetti del deposito, la cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari rimane aperta, anche nei giorni festivi, alle ore 8 alle ore 20.

Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.

La cancelleria accerta l'identità personale del depositante e, qualora si tratti di persona non munita del mandato richiesto dal primo comma, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti. Una copia del verbale è immediatamente

te consegnata al depositante stesso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7 *quater*.

SPINA, Segretario:

Art. 7 *quater*

Nel giorno successivo alla scadenza del termine di deposito possono prendere visione dei contrassegni e proporre osservazioni all'Ufficio centrale regionale, avverso l'accettazione dei simboli confondibili con quello da essi presentato.

Nelle 24 ore successive, l'Ufficio centrale regionale, sentiti i depositanti e gli eventuali oppositori, decide in via definitiva sull'accettazione dei contrassegni e comunica ai depositanti le decisioni adottate.

I contrassegni ricusati per contrasto con le disposizioni della presente legge possono essere sostituiti dai depositanti entro 48 ore dalla notifica della decisione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

SPINA, Segretario:

Art. 8

All'atto del deposito del contrassegno presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, i partiti e i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo, incaricati di effettuare il deposito al rispettivo Ufficio centra-

le circoscrizionale della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto autenticato da notaio.

Il Presidente dell'Ufficio centrale regionale provvede a comunicare le designazioni suddette, con i rispettivi contrassegni, a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale entro il nono giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il giorno antecedente all'ultimo fissato per la presentazione delle liste, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al primo comma qualora i rappresentanti precedentemente designati, siano entrambi impediti di provvedervi per fatto sopravvenuto. Il Presidente della Corte d'Appello ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

SPINA, *Segretario*:

Art. 9

Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale devono essere sottoscritte da non meno di 300 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste o di candidature con contrassegni tradizionalmente usati da partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante in Consiglio regionale o siano costituiti in gruppo consiliare nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi.

La dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature deve essere sottoscritta dal Presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari provinciali di essi, che risultino tali per attestazioni dei rispettivi pre-

sidenti o segretari regionali, ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autenticato dal notaio.

La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura.

PRESIDENTE. All'articolo 9 sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Frau:

“Sostituire il 2° comma col seguente: “Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste o di candidature con contrassegni tradizionalmente usati da partiti o gruppi politici che abbiano propri rappresentanti in Consiglio regionale alla data di indizione dei comizi”. (1)

Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Frau - Medde:

“Sostituire il 2° comma col seguente: “Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste o di candidature con contrassegni tradizionalmente usati da partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento nazionale e che abbiano propri rappresentanti in Consiglio regionale alla data di indizione dei comizi”.

L'emendamento n. 1 è ritirato”. (4)

Emendamento sostitutivo parziale Erdas - Dessanay - Nonne - Oggiano:

“Al 2° comma sostituire le parole “con contrassegni tradizionalmente usati da partiti o gruppi politici” con le parole “ai partiti o ai gruppi politici”. (6)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati ... Poiché i presentatori sono assenti, gli emendamenti si danno per illustrati.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta vorrebbe capire che significato ha l'emendamento numero 6, anche dal punto di vista della lingua italiana, perché c'è scritto così: "sostituire le parole "con contrassegni tradizionalmente usati da partiti o gruppi politici"".

Si dovrebbe leggere: "con contrassegni tradizionalmente usati ai partiti o ai gruppi politici". Non si capisce cosa vuol dire. Io non sono in grado di esprimere un giudizio, perché non riesco a capire il significato dell'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori degli emendamenti sono assenti e non possono quindi dare il chiarimento che la Giunta richiede, penso che potremmo sospendere l'esame di questi emendamenti, in attesa che vengano i presentatori e siano in grado di fornire i chiarimenti richiesti.

Passiamo quindi all'articolo 10. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Art. 10

I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza, ai fini dell'espressione dei voti di preferenza.

La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da un cancelliere di pretura. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei consiglieri da eleggere nel collegio e deve indicare il cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

PRESIDENTE. All'articolo 10 è stato presentato un emendamento, sostitutivo parziale, a firma Berlinguer - Macis - Marini. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

"Nel secondo comma sostituire il 2° periodo dalle parole "Per i cittadini" alle parole "o consolare" con il periodo: "Per i cittadini domiciliati all'estero per ragioni di lavoro ed eleggibili a norma del precedente articolo 5 l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare" "

(10)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berlinguer per illustrare questo emendamento.

BERLINGUER (P.C.I.). Brevemente, signor Presidente. C'è sorto il dubbio che ci fosse un contrasto nella dizione dell'articolo 10 con quanto è stabilito all'articolo 5, che prevede l'eleggibilità a consigliere per i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Sardegna; quindi, la residenza all'estero avrebbe dovuto, a nostro avviso, escludere la possibilità della candidatura di un cittadino appunto residente all'estero. Allora abbiamo ritenuto di dover indicare, ai fini dell'autenticazione della firma, anche i cittadini che siano domiciliati all'estero, ma che abbiano la residenza in Sardegna.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 10, così come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

SPINA, *Segretario*:

Art. 11

Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali recanti contrassegni diversi, nè in più di tre liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

SPINA, *Segretario*:

Art. 12

La presentazione delle liste si effettua, per ciascuna circoscrizione, alla Cancelleria del Tribunale presso il quale è costituito l'Ufficio centrale circoscrizionale, non prima delle ore 8 del decimo giorno e non oltre le ore 20 del tredicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Insieme con le liste dei candidati debbono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita o documenti equipollenti, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

La dichiarazione di presentazione della lista deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione. I Sindaci debbono, nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta, rilasciare tali

certificati.

La firma degli elettori indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, deve essere autenticata da un Sindaco, da un notaio o da un cancelliere di Pretura, con l'indicazione del Comune, nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato la lista medesima intende distinguersi, anche agli effetti del recupero dei voti residui nel Collegio unico regionale.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 16 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

SPINA, *Segretario*:

Art. 13

La Cancelleria del Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quella designata ai sensi dell'art. 8, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

Nel medesimo verbale, oltre all'indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno doman-

da di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

SPINA, *Segretario*:

Art. 14

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno, ai sensi dell'articolo 8 della presente legge;

2) ricusa le liste distinte da un contrassegno non depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari;

3) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto ovvero da una delle persone indicate al terzo comma dell'articolo 9 e comprendano un numero di candidati non inferiore a tre; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero dei Consiglieri assegnati al Collegio, cancellando gli ultimi nomi in eccedenza;

4) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;

5) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, e il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione,

6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'ufficio centrale circoscrizionale si riuni-

sce l'indomani alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

SPINA, *Segretario*:

Art. 15

L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

1) assegna un numero a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione;

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

3) comunica ai delegati di lista definitive

determinazioni adottate;

4) trasmette immediatamente alla Prefettura del capoluogo del Collegio le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede di votazione e per l'adempimento di cui al numero seguente;

5) provvede, per mezzo della Prefettura del capoluogo del Collegio, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero d'ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai Sindacati dei Comuni del Collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai Presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'Ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

SPINA, Segretario:

Art. 16

Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un Notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'articolo 12, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione ed all'ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà rilasciare ricevuta e curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il saba-

to pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il Notaio, nell'autenticare la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

SPINA, Segretario:

Art. 17

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Il Presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante, che eserciti violenza, o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

SPINA, *Segretario*:

Art. 18

Entro il venticinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del Sindaco, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il trentacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando, che è staccato dal Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione all'atto dell'esercizio del voto.

Per l'elettore residente nel Comune, la consegna del certificato è effettuata a domicilio ed è constatata mediante ricevuta dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio con lui convivente.

Quando il certificato sia rifiutato o la persona, alla quale è fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune, i certificati sono rimessi dall'ufficio comunale, per tramite del Sindaco del Comune di loro residenza se questa sia conosciuta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

SPINA, *Segretario*:

Art. 19

Gli elettori che non abbiano ricevuto a domicilio, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, i certificati elettorali, possono personalmente ritirarli, a decorrere dell'ottavo giorno precedente quello dell'elezione, fino alla chiusura delle operazioni di votazione, presso l'Ufficio comunale che all'uopo rimarrà aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19, e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni. Della consegna si fa annotazione in apposito registro.

Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino alla chiusura delle operazioni di votazione, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale deve essere dichiarato che trattasi di duplicato.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il Presidente della commissione elettorale mandamentale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

SPINA, *Segretario*:

Art. 20

La commissione elettorale mandamentale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21

SPINA, *Segretario*:

Art. 21

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al Presidente di ogni ufficio elettorale di sezione:

1) il plico sigillato contenente il bollo della Sezione;

2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal Segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;

3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di detenzione a norma dell'articolo 42, nonché l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 43;

4) tra copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione; una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

5) i verbali di nomina degli scrutatori;

6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'articolo 16;

7) il pacco delle schede che al Sindaco è stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

8) due urne;

9) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autentiche da consegnare agli elettori;

10) un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

SPINA, *Segretario*:

Art. 22

Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni Collegio; sono fornite a cura e spese della Presidenza della Giunta regionale con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'articolo 15, n. 1.

Accanto ad ogni singolo contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

SPINA, *Segretario*:

Art. 23

I bolli delle sezioni e le urne sono quelli forniti dal Ministero dell'interno per le elezioni della Camera dei Deputati, ovvero, in mancanza, conformi ad essi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24

SPINA, *Segretario*:

Art. 24

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un Assessore da lui delegato, con l'assistenza del Segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché, ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo di apposito commissario le operazioni di cui al comma precedente.

La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con il pacco delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

SPINA, *Segretario*:

Art. 25

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un Presidente, di cinque scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente, e di un Segretario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

SPINA, *Segretario*:

Art. 26

La nomina dei Presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d'Appello della Sardegna entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione fra i Magistrati, gli Avvocati e Procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa, e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, i Notai e Vice Pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 29.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei Magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione il Presidente della Corte d'Appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei Presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.

Delle designazioni è data notizia ai Magistrati e ai Cancellieri, Vice Cancellieri e Segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

SPINA, *Segretario*:

Art. 27

Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune, la commissione elettorale comunale, sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se già designati, deve procedere alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del Comune che siano idonei alle funzioni di scrutatore, purché in possesso almeno del titolo di studio della licenza elementare.

Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior numero di voti. A parità è proclamato eletto l'anziano di età.

Se il Comune sia retto da un commissario, questi procede, sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se già designati, alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del Segretario comunale.

Ai nominati, il Sindaco o il commissario notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 28.

SPINA, *Segretario*:

Art. 28

Il Segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale, dal Presidente di esso, fra gli elettori residenti nel Comu-

ne che sappiano leggere e scrivere preferibilmente nelle categorie seguenti:

- 1) funzionari appartenenti al personale delle Cancellerie degli uffici giudiziari;
- 2) Notai;
- 3) impiegati o pensionati dello Stato e degli enti locali;
- 4) ufficiali giudiziari.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 29.

SPINA, *Segretario*:

Art. 29

Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di Segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i Segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 30.

SPINA, *Segretario*:

Art. 30

Al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal comune nel quale l'Ufficio ha sede, un onorario fisso di L. 25.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti superiori dell'amministrazione dello Stato.

A ciascuno degli scrutatori e al segretario il Comune nel quale ha sede l'Ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso di Lire 20.000 al lordo delle ritenute di legge.

Se le elezioni da effettuare siano più di una, l'onorario fisso di cui sopra viene elevato a Lire 30.000 per il presidente ed a Lire 25.000 per gli scrutatori ed il segretario.

Al Presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 45 spetta un onorario fisso rispettivamente, di Lire 16.000 e di Lire 12.000 al lordo delle ritenute di legge, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nel medesimo giorno.

Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposti dal comune ai Presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari sono rimborsate dall'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

SPINA, Segretario:

Art. 31

L'Ufficio di Presidente, di scrutatore e di Segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume le funzioni di Vice Presidente coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per

ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

SPINA, Segretario:

Art. 32

Alle ore 15 del giorno che precede le elezioni, il Presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il Segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il Presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 29.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

SPINA, Segretario:

Art. 33

La sala delle elezioni deve avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne.

La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovi il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati ad una parete, a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata la assoluta segretezza del voto.

Le porte e le finestre che sono nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minori di due metri dal loro spigono più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

PRESIDENTE. All'articolo 33 è stato presentato un emendamento, soppressivo parziale, a firma Macis - Berlinguer - Marini. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

“Al primo comma sopprimere le parole “salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne”. ” (7)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MARINI (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e ri-

forma della Regione.

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta non si oppone.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 33, emendato. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

SPINA, *Segretario*:

Art. 34

Salvo le eccezioni previsti dagli artt. 35, 38, 39, 40, 41, 42 e 43, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentano il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva.

E' assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

SPINA, *Segretario*:

Art. 35

Il Presidente della sezione è incaricato della polizia della adunanza. Può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del Presidente, entrare nella sala delle elezioni.

Però in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono anche senza richiesta del Presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al Presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il Presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che incomincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del Presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il Presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36

SPINA, Segretario:

Art. 36

Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il Presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 21, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal Presidente.

Il Presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

Il Presidente depone le schede nella apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco di cui al n. 7 dell'articolo 21.

Compiute queste operazioni il Presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore 6 del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede numerate e firmate e dei documenti alla forza pubblica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

SPINA, Segretario:

Art. 37

Alle ore 6 antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il Presidente riprende le sue operazioni elettorali, e, previa constatazione della integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero

indicato nel bollo.

Imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda, riponendole tutte nella stessa cassetta, quindi, prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 41, ultimo comma.

Successivamente il Presidente dichiara aperta la votazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

SPINA, Segretario:

Art. 38

Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli articoli 39, 40, 41, 42 e 43.

Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione. In tal caso il voto è espresso nella prima sezione del Comune di residenza.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del Presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale cui è allegata la sentenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

SPINA, Segretario:

Art. 39

Il Presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati ed il Segretario del

seggio, nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro Comune della Regione. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti presentando il certificato elettorale.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del Presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

SPINA, Segretario:

Art. 40

I militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

E' vietato ai militari di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

L'iscrizione dei militari nelle relative liste è fatta a cura del Presidente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

SPINA, *Segretario*:

Art. 41

I marittimi fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dei seguenti documenti:

a) certificato del comandante del porto attestante che il marittimo si trova nel porto stesso per motivo di imbarco ed è nella impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza;

b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.

I predetti elettori sono iscritti, a cura del Presidente della sezione, nella lista stessa aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei marittimi che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai Presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I Presidenti di seggio ne prenderanno nota a fianco dei relativi nominativi nelle liste di sezione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 42

SPINA, *Segretario*:

Art. 42

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo art. 45 nel luogo di detenzione.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale, di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

Il Sindaco, appena ricevute la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti, in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati nel termine previsto dall'art. 21 al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezione, all'atto della costituzione del seggio;

b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

I detenuti non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di 500, la commissione elettorale mandamentale, su proposta del Sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio di cui all'art. 45, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

SPINA, *Segretario*:

Art. 43

I detenuti in ospedale e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultante dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto stesso.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati nel termine previsto dall'articolo 21, al Presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prendere nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

SPINA, *Segretario*:

Art. 44

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere di cui al primo comma dell'articolo 52 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del Presidente del seggio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45.

SPINA, *Segretario*:

Art. 45

Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

Il Presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

I compiti del seggio, costituito a norma

del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.

Alla sostituzione del Presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del Presidente e dei componenti dei seggi normali.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 46.

SPINA, *Segretario*:

Art. 46

Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione dal Presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del Segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il Presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo 44, dal Presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodi-

te dal Presidente in un plico, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 47.

SPINA, *Segretario*:

Art. 47

Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche della attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 43 che, a cura del Presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 48.

SPINA, *Segretario*:

Art. 48

Gli elettori non possono farsi rappresentare, nè inviare il voto per iscritto.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analogia gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto nel Comune.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnato per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

I Presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il Presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 49.

SPINA, Segretario:

Art. 49

I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo precedente possono essere rilasciati soltanto dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, purché questi non siano candidati.

Detti certificati devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 50.

SPINA, Segretario:

Art. 50

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta di identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, sono indicati gli estremi del documento.

Ai fini dell'identificazioni degli elettori sono validi anche:

a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;

b) le tessere di riconoscimento rilasciate dalla Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidata da un comando militare;

c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia.

In mancanza di idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità. Il Presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalla legge.

L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

VII LEGISLATURA

CCCXVII SEDUTA

8 FEBBRAIO 1979

In caso di dubbi sulla identità dell'elettore, decide il Presidente a norma dell'articolo 59.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 51.

SPINA, *Segretario*:

Art. 51

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme con la matita copiativa.

L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Con la stessa matita indica il voto di preferenza, con la modalità e nei limiti stabiliti dagli articoli 52, 53 e 54. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il Presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al Presidente la scheda chiusa e la matita. Il Presidente contesta la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna delle liste elettorali di sezione.

Le schede prive di bollo o della firma dello

scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal Presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo del verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 52.

SPINA, *Segretario*:

Art. 52

Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare preferenze esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è di cinque nella circoscrizione di Cagliari, quattro in quella di Sassari, tre in quella di Nuoro e due in quella di Oristano.

Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che, per effetto dell'ordine di precedenza indicato al n. 2 dell'articolo 15, siano in testa alla lista votata.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Lippi, Frau sostitutivo parziale. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

“Al 2° comma sostituire il secondo periodo col seguente:

“Il numero delle preferenze è di quattro nelle circoscrizioni di Cagliari e Sassari, di tre

in quelle di Nuoro ed Oristano". " (2)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento. Poiché nessuno dei presentatori è presente, si dà per illustrato.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

SODDU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta si rimette alla volontà del Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 52. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 53.

SPINA, *Segretario*:

Art. 53

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

Qualora il candidato abbia due cognomi, lo elettore nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia la possibilità di confusione fra più candidati.

Sono, comunque, efficaci per le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno

votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Colleghi sono inefficaci.

Sono, altresì inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di liste, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Collegio sono nulle. Rimangono valide le prime espresse seguendo l'ordine della scrittura, da sinistra a destra e dall'alto in basso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 54.

SPINA, *Segretario*:

Art. 54

L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purché siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

Le preferenze espresse in numeri sulla stes-

sa riga sono nullè se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 55.

SPINA, *Segretario:*

Art. 55

Se l'elettore non vota entro la cabina, il Presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 56.

SPINA, *Segretario:*

Art. 56

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il Presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata" aggiungendo la sua firma.

Il Presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata col bollo e con la firma dello scrutatore.

Nella lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore, è

annotata la consegna della nuova scheda.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 57

SPINA, *Segretario:*

Art. 57

Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Il Presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie la adunanza.

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di esso in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il Presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte di ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

Affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 8, sostitutivo totale, a firma Berlinguer - Macis - Marini. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

“Le operazioni di votazione si concludono alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali. Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto”. (8)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

BERLINGUER (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tedesco. Ne ha facoltà.

TEDESCO (D.C.). Signor Presidente, sull'articolo 57 e sull'emendamento a firma Berlinguer - Macis - Marini, per puntualizzare che appare quanto meno non adeguata alla situazione sociale, ambientale, socio-economica, socio-politica della Sardegna, una richiesta di emendamenti che cambierebbe completamente non soltanto una tradizione politica, che si è perpetuata in questi anni di democrazia, ma anche un'esigenza di quelle categorie sociali che si sono avvantaggiate della possibilità di svolgere le operazioni di voto nella giornata successiva alla domenica. Potremmo citare precedenti che non si riferiscono soltanto al nostro Paese o all'area della comunità europea; ma, a portare questi riferimenti che si fanno così, per un'equivalenza fra le diverse componenti europee, ci sono delle argomentazioni che partono da considerazioni realistiche.

Quali sono i motivi politici per i quali il Partito comunista chiede di determinare in una giornata la durata delle votazioni? Certamente il primo riguarda la macchina organizzativa del Partito Comunista Italiano, una macchina organizzativa capillare, che consente lo spostamento delle masse elettorali con una certa disciplina, con una certa tempestività. Noi certamente ci opponiamo a questo sistema, anche per moralizzare questa vita politica, certamente, per dare la libertà a tutti di votare anche nel giorno successivo. Noi non abbiamo le potenti

macchine elettorali che si muovono a tappeto, che avanzano nei giorni festivi dalla ore x alle ore y, e poi dalle ore y alle ore z. I nostri elettori non si presentano puntualmente alla chiamata del dirigente di turno!

Abbiamo quindi rispetto per la democrazia formale e sostanziale. Perché qui si tratta proprio di rispetto per la democrazia, di rispetto per la libertà, di rispetto per le esigenze particolari di categorie sociali che vanno pure rispettate e si tratta, soprattutto, di non tradire quella che è stata una storica tradizione in questi trent'anni di sistema elettorale molto chiaro.

Vi sono poi motivazioni di carattere anche giuridico, perché votazioni di importanza determinante per la scelta della dirigenza regionale vanno fatte e maturate con una certa libertà e con una certa esigenza di scelta, che è anche esigenza di scelta di democrazia.

Io credo quindi che bisogna confermare le due giornate, per la domenica e per il lunedì, così come è stato fino ad oggi per un rispetto formale e sostanziale della democrazia e della libertà.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Isoni. Ne ha facoltà.

ISONI (D.C.). Prendo brevemente la parola, soltanto allo scopo di illustrare un aspetto di questo problema che potrebbe sembrare a taluni marginale, non tanto perché non sia nella sua realtà importante, quanto perché, essendo distante da chi di solito amministra la politica, non viene recepito. Io mi riferisco principalmente al problema di quelle popolazioni che, non vivendo all'interno di agglomerati umani ben circoscritti, trovano grandi difficoltà ad accedere ai seggi elettorali. Mi riferisco infatti a quanto accade di regola nelle frazioni, nelle borgate e negli stazzi in occasione delle elezioni. Noi sappiamo bene, per esperienza non recente e anche recente, che la gente degli stazzi, gli uomini dell'ovile, in occasione delle elezioni, si danno il turno: mentre una parte della famiglia accede, spesso con grande sacrificio, spesso a piedi, a cavallo, con mezzi meccanici, una parte della famiglia — dicevo — accede

al seggio elettorale, che è sempre nella frazione più importante o nel centro comunale, un'altra parte della famiglia o un certo numero di lavoratori e di pastori restano a guardia del gregge, a guardia della casa e a custodire dei beni che sono esposti nell'aperta campagna.

Io non vedo il motivo per il quale la Regione sarda, il Consiglio regionale non si debba preoccupare di questi nostri elettori, in nome di una ventilata moralizzazione della campagna elettorale, in nome di un risparmio che poi non è un risparmio, in nome di tante altre istanze, nessuna delle quali, però, è al servizio dell'elettorato attivo. Non vedo la ragione per la quale debba essere negata, o anche soltanto resa estremamente difficile, a un gran numero di elettori delle campagne, la possibilità di accedere a pieno diritto (così come loro ne deriva titolo dall'essere cittadini italiani) all'esercizio del voto. E' un fatto, questo del voler negare, ingiusto e discriminatorio.

Prendiamo i nostri pastori in quel periodo (giugno) che è periodo di mungitura due volte al giorno, quando viene conferito il latte ai caseifici e quindi è necessaria la presenza continua degli uomini nel gregge: io non vedo il motivo perché si voglia costringere tanta gente, tanti lavoratori o a compiere gravi sacrifici o addirittura a rinunciare ad esprimere, con il proprio voto, la propria volontà politica e a partecipare all'elezione del Consiglio regionale!

Io chiedo — e insisto su questo — che il Consiglio regionale responsabilmente faccia sì che nessuna remora venga creata all'espressione del voto. E' facile, lo so, per taluni gruppi politici non tanto convogliare la gente come pecore, quanto è facile spingere il proprio elettorato verso le urne, perché solitamente l'elettorato cittadino e l'elettorato della fabbrica, che alla domenica è svincolato da mille doveri, trova il tempo nello spazio della giornata, oltre che per la passeggiata, anche per recarsi alle urne. Ma per un gran numero di lavoratori sardi non esiste la domenica, non esiste neanche il giorno di Natale nè il giorno di Pasqua, perché tutti i giorni sono uguali: sono giorni di sorveglianza, sono giorni di at-

tenzione, sono giorni di lavoro. In molte famiglie non c'è neanche l'alternanza del coadiutore familiare che possa assistere il pastore o il lavoratore dei campi nelle proprie incombenze.

Ebbene, a fronte di queste difficoltà, che sono reali, il Consiglio della Regione Autonoma della Sardegna, anziché preoccuparsi di allargare i tempi di votazione, si preoccupa, in nome di risparmi inesistenti, di restringerli, costringendo la gente o a fare sacrifici immensi, oppure a rinunciare ad un diritto sacrosanto, quale quello di esprimere in qualunque caso e in qualunque occasione il voto. E dico questo in un momento nel quale si vuol fare votare, legittimamente e giustamente, i nostri emigrati, gli emigrati sardi che lavorano in ogni parte d'Italia e del mondo. Ebbene, in un momento nel quale la tendenza è di chiamare a raccolta, a esprimere il proprio voto e a partecipare alle elezioni del Consiglio della Regione Autonoma della Sardegna, i sardi residenti in ogni dove, si restringono i tempi, creando le premesse perché agli stessi sardi residenti in Sardegna, che non siano cittadini che vivano e operino in città, che abbiano quindi la domenica libera, l'accesso al voto sia difficile, quasi impossibile.

E' un brutto servizio che il Consiglio regionale farebbe alla Sardegna, pertanto io esorto il Consiglio perché, anche in questo caso, senza abbandonarsi alla facile demagogia del risparmio inesistente, senza abbandonarsi alla facile demagogia della perdita del lavoro del lunedì (nessuno è obbligato a perdere il lavoro, se non ha bisogno, necessità assoluta di recarsi alle urne, del resto), esorto il Consiglio regionale, dicevo, a far sì che il lunedì mattina venga permessa la votazione, al fine di offrire a tutti la possibilità di esprimere liberamente e con tempo sufficiente il proprio voto e la propria volontà.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sini. Ne ha facoltà.

SINI (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'attenzione che è stata prestata

dai colleghi della Democrazia Cristiana all'argomento in discussione, in particolare al contenuto del nostro emendamento, ci convince che la posizione del nostro Gruppo su questo problema (come sembrava apparire dal dibattito che si è svolto in aula ieri) non è di poco conto. Evidentemente, quello che i colleghi della Democrazia Cristiana tentavano di fare passare come un problema di secondaria importanza, è per loro, un problema, invece, di importanza quasi fondamentale. Direi che la reazione dei colleghi della Democrazia Cristiana automaticamente rigetta l'accusa che è stata rivolta al nostro Gruppo di strumentalizzare questo argomento, al fine di una posizione non molto chiara sul complesso della legge.

Allora noi cominciamo col dire che la natura dell'emendamento non nasce nè dall'esigenza strumentale di voler occultare chissà quali altri obiettivi o quali altre posizioni, nè da un'esigenza o da una preoccupazione di Partito. Noi abbiamo una macchina elettorale perfetta, organizzata, puntuale, per cui essa è facilmente disponibile per una sola giornata, è stato detto. No! La natura del nostro emendamento, e quindi la nostra posizione su questo problema, nasce da un discorso più generale: consentitemi di dire che esso è da riportare a quel discorso che gli stessi colleghi della Democrazia Cristiana hanno fatto ieri sulla necessità di una campagna elettorale moralizzata ...
(Interruzione).

MONNI PIETRO (D.C.). Questo non c'entra!

SINI (P.C.I.). C'entra ...

PRESIDENTE. Colleghi, colleghi! Continui, onorevole Sini.

SINI (P.C.I.). Devo dire che da ieri noto un certo fermento, un certo nervosismo in alcuni banchi della Democrazia Cristiana. Se noi non avessimo avuto l'esigenza di procedere nel dibattito, nell'approvazione della legge, avrei anche acconsentito a discorsi non così confusi, a interruzione così confuse; se il Pre-

sidente stesso l'avesse consentito, anche a interloquire.

PRESIDENTE. No, non l'avrei consentito.

SINI (P.C.I.). Voglio dire che l'emendamento va in direzione di una campagna elettorale moralizzata, e se i colleghi della Democrazia Cristiana non diventano nervosi, io spiegherò perché diciamo questo.

Il limitare il voto a un solo giorno, che cosa significa? Perché noi proponiamo questa scelta? La Democrazia Cristiana sostiene che ci sono categorie sociali, classi sociali che hanno l'esigenza di dedicare la domenica allo svago e quindi la necessità di avere il lunedì per votare.
(Interruzioni).

MELIS ANTONIO (D.C.). Dimentica parecchie categorie di elettori che la domenica non possono votare.

PRESIDENTE. Onorevole Melis, onorevole Melis, per cortesia! Onorevole Sini, continui.

MELIS ANTONIO (D.C.). Ci sono cittadini che la domenica fanno il loro dovere e che debbono anche votare! Deve guardare a questi cittadini che prestano la loro opera alla comunità.

PRESIDENTE. Onorevole Melis, la iscrivo a parlare, va bene così?

Onorevole Sini, la prego continui nel suo intervento.

SINI (P.C.I.). Signor Presidente, io ho voluto, pazientemente anche, ascoltare la reazione dell'onorevole Melis; la sua reazione, di fatto, si pone in posizione antitetica rispetto a quella sostenuta da un suo stesso collega, l'onorevole Tedesco, il quale, facendo riferimento alla differenza fra classi e categorie che possono votare la domenica, e solo la domenica, ed altre che invece la domenica vogliono dedicare agli svaghi e poi il lunedì al voto, di fatto accetta una certa discriminazione. Questa è la verità, ed è una discriminazione che noi comunisti

vogliamo eliminare!

Vogliamo farlo perché, secondo noi, l'esercizio del voto deve essere nella democrazia italiana, così come noi la conosciamo, inteso come una delle più alte espressioni del dovere del cittadino. Allora noi non possiamo, come classe politica (e usiamo questo termine molto generico), dare pretesti perché questo dovere dei cittadini venga o risulti sminuito. Il valore di questo impegno non deve risultare sminuito! Noi dobbiamo chiedere a tutti i cittadini il sacrificio anche del proprio svago per esercitare il proprio dovere la domenica. Non è quindi, cari colleghi della Democrazia Cristiana, quello nostro un argomento sostenuto unicamente da una questione di carattere finanziario; c'è anche (e i colleghi che hanno parlato ieri lo hanno ben sottolineato), e direi soprattutto, un argomento che va in direzione dell'affermazione di valori di carattere morale e politico più generale.

Noi vogliamo che le votazioni risultino bloccate ad una sola giornata perché questo consentirebbe a tutti i cittadini di esercitare nella stessa misura, nello stesso modo il proprio dovere al voto. Io direi che la misura che noi proponiamo va in direzione di un'intensificazione dell'attenzione civica, che è necessaria nelle campagne elettorali. Inoltre, siccome non sono una persona estranea anche agli interessi, non siamo come Partito estranei agli interessi di certe categorie e classi sociali, voglio dire che molte di quelle classi sociali che vogliono dedicare la domenica allo svago potrebbero, al limite, alzarsi un pochettino presto, come fanno tanti lavoratori, per esercitare il diritto di voto.

ISONI (D.C.). Ma non è discorrere, questo!

SINI (P.C.I.). Perché non è discorrere?

ISONI (D.C.). Lei sa che non è così, perché ci sono tante persone, tanti cittadini che anche la domenica si alzano presto.

SINI (P.C.I.). Quelli della prima Messa ...

PRESIDENTE. Onorevole Sini!

SINI (P.C.I.). Io concludo, signor Presidente, onorevoli colleghi, confermando il valore del nostro emendamento. Richiamandomi a quella categoria che è stata qui richiamata — gli emigrati —, dobbiamo dire che coloro che vengono dall'estero per votare non hanno la necessità di rimanere il lunedì per votare, perché, anche facendo migliaia di chilometri, essi sono in grado di esercitare il proprio voto unicamente la domenica.

Ricordo che qualche giorno prima delle votazioni per il Consiglio regionale si voterà, in un solo giorno, per le elezioni europee.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA (P.R.I.). Signor Presidente, io a questo punto dovrei fare la mia dichiarazione di voto, però ritengo che ci sia ancora un margine, in questa contrapposizione di tesi, per un tentativo di componimento. Perciò le chiedo di concedere una breve sospensione, signor Presidente.

Io sento quest'esigenza, in quanto in Commissione mi sono astenuto a nome del mio Gruppo e non ho assunto al momento attuale una determinazione, perché ritengo che ci sia ancora possibilità di accordo fra le parti.

PRESIDENTE. Va bene.

Se non vi sono obiezioni, possiamo sospendere l'esame dell'articolo 57 — e anche 58, di conseguenza — a passare oltre ... Prego, onorevole Macis.

MACIS (P.C.I.). Forse sarebbe opportuno, se non ho capito male il senso della proposta del collega Fadda, sospendere i lavori, per dar modo ai Gruppi di incontrarsi e di valutare il loro atteggiamento su questo problema.

PRESIDENTE. Io non ho difficoltà a sospendere, se il Consiglio è d'accordo, ma debbo ricordare che anche ieri sera ho concluso i lavori alle otto (anzi, poco prima), proprio per

VII LEGISLATURA

CCCXVII SEDUTA

8 FEBBRAIO 1979

consentire ai Gruppi di incontrarsi. Siccome, evidentemente, questo non è stato sufficiente, possiamo ancora sospendere, se lo ritenete.

Poiché nessuno si oppone, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11, viene ripresa alle ore 11 e 50).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore Corona.

CORONA (P.R.I.), Assessore degli affari generali, e riforma della Regione. La Giunta si rimette alla volontà del Consiglio.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta alla Presidenza una regolare richiesta di votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 8.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 8.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	67
votanti	66
maggioranza	34
favorevoli	32
contrari	33
astenuti	1
voti nulli	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Are - Asara - Baghino - Berlinguer - Biggio - Cardia - Careddu - Carrus - Chessa - Contu - Co-

rona - Corrias - Dessanay - Erdas - Fadda - Floris Mario - Floris Severino - Ghinami - Gianoglio - Granese - Isola - Isoni - Loretto - Macis - Maddalon - Mancosu - Marini - Marraccini - Marras - Masia - Medde - Mela - Melis Antonio - Melis Egidia - Melis Tullio - Monni Pietro Serafino - Monni Pietro - Muledda - Mura - Muravera - Murru - Nonne - Nuvoli - Offeddu - Oggiano - Orrù - Piredda - Puddu Mario - Puddu Piero - Puggioni - Rais - Rojch - Saba - Schintu - Sechi - Serra - Sini - Soddu - Spano - Spina - Tedesco - Tronci - Usai - Zurru.

Si è astenuto: Presidente Raggio).

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 57. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova).* Chi non l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 58.

SPINA, Segretario:

Art. 58

Alle ore 7 del giorno successivo, il Presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 14, gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 9, che era stato presentato all'articolo 58, decade.

Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 58, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova).* Chi non l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 59.

SPINA, *Segretario*:

Art. 59

Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 79, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra i quali il Presidente o il Vice Presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 60.

SPINA, *Segretario*:

Art. 60

Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 57 e 58 il Presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 40, 41, 45 e 46, dalla lista di cui all'articolo 44 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal Presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio.

Sul plico appongono la firma il Presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono, ed il plico stesso è immediatamente rimesso al Pretore dal mandamento, per il tramite del Comune, il quale ne rilascia ricevuta.

3) estrae e conta le schede rimaste nella

cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiamo restituita o ne abbiano consegnato una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al Presidente dal Sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, rimessi al Pretore del mandamento.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e dal loro risultato si fa menzione nel processo verbale. I plichi di cui al comma precedente devono essere rimessi al Pretore del mandamento contemporaneamente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 61.

SPINA, *Segretario*.

Art. 61

Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, il Presidente:

1) procede allo spoglio dei voti: uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il Segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella

cassetta dalla quale furono tolte le schede non usate. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio;

2) conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti validi riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, siano stati essi provvisoriamente assegnati o non assegnati;

3) accerta la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale con il numero dei votanti e degli iscritti e, in caso di discordanza, ne indica la ragione.

Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 62.

SPINA, *Segretario*:

Art. 62

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore salvo il disposto di cui all'articolo 53 ed all'articolo seguente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 63.

SPINA, *Segretario*:

Art. 63

Salve le disposizioni di cui agli articoli 51, 52, 53, 54 e 55, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Sono altresì nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'articolo 22, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli articoli 36 e 37.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 64.

SPINA, *Segretario*:

Art. 64

Il Presidente, udito il parere degli scrutatori:

1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 79, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

2) decide, in via provvisoria, sulla assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2 dell'articolo 69.

I voti contestati debbono essere raggruppati per le singole liste e per i singoli candidati a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

Le schede corrispondenti ai voti nulli o

contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal Presidente e da almeno due scrutatori.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 65.

SPINA, *Segretario*:

Art. 65

Alla fine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio procede alla formazione:

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore;

d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del Presidente e di almeno due scrutatori.

I plichi di cui alle lettere a), b), e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella Cancelleria della Pretura, ai sensi del quarto comma dell'articolo 58, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

I plichi di cui alle lettere a), b), c) e d)

possono essere distrutti al termine della legislatura cui si riferiscono le elezioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 66.

SPINA, *Segretario*:

Art. 66

Le operazioni di cui all'articolo 60 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.

Se, per causa di forza maggiore, l'ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il Presidente deve, alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta e dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'articolo 60 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

Alla cassetta, all'urna, ed al plico devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del Presidente e di almeno due scrutatori.

La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recapitati dal Presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al Sindaco del comune, il quale provvede al sollecito inoltro alla Cancelleria del Tribunale del capoluogo della circoscrizione elettorale, e consegnati al Cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento si applica la disposizione del penultimo comma dell'arti-

colo 68.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 67.

SPINA, *Segretario*:

Art. 67

Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal Segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati) e delle decisioni del Presidente nonché delle firme e dei sigilli.

Il verbale è atto pubblico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 68.

SPINA, *Segretario*:

Art. 68

Il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto in duplice copia, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Presidenza della Giunta regionale e alla Prefettura, tramite il Comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che deve essere

sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal Presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

Il Presidente o, per sua delegazione scritta, uno scrutatore, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e documenti di cui al terzo comma dell'articolo 65 al sindaco del comune il quale provvede al sollecito inoltro alla Cancelleria del Tribunale del capoluogo della circoscrizione elettorale.

L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 66, viene subito recapitato dal Presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al Sindaco del Comune, il quale provvede al successivo inoltro al Pretore. Il Pretore, accerta l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della Pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.

Il Pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere, ove lo credano, entro il termine di giorni tre, alla apertura del plico contenente le liste, indicate nell'articolo 60, n. 2. Tali liste rimangono depositate per quindici giorni nella Cancelleria della Pretura ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel secondo e terzo comma del presente articolo, il Presidente di detto Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dall'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 69.

SPINA, *Segretario*:

Art. 69

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'articolo 7, procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del Cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) fa lo spoglio delle schede, eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'articolo 66, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 52, 53, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 e 68;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'Appello o del Tribunale, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'ufficio stesso altri Magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che — suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo — verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al terzo comma dell'articolo 73.

Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la Sezione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 70.

SPINA, *Segretario*:

Art. 70

Compiute le operazioni di cui al precedente articolo, l'Ufficio centrale circoscrizionale, con l'assistenza degli esperti:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma dell'articolo 69, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al Collegio unico regionale;

c) stabilisce la somma dei voti residuali di ogni lista ed il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma di voti residui deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti.

Si considerano voti residuali anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun

VII LEGISLATURA

CCCXVII SEDUTA

8 FEBBRAIO 1979

quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti ed i voti residui; l'estratto del verbale di cui alla presente lettera viene trasmesso all'Ufficio centrale regionale in plico sigillato, mediante corriere speciale;

e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma dell'articolo 69, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione.

f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista nella lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 71.

SPINA, Segretario:

Art. 71

L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei

poteri.

Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2 dell'articolo 69 circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, la protesta e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del Collegio.

Nessun elettore può entrare armato.

L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta di ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

Il Presidente ha tutti i poteri spettanti ai Presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse; anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'articolo 17, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 72.

SPINA, Segretario:

Art. 72

Dell'avvenuta proclamazione il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria del Consiglio regionale nonché alla Prefettura che la porta a conoscenza del pubblico.

VII LEGISLATURA

CCCXVII SEDUTA

8 FEBBRAIO 1979

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 73.

SPINA, *Segretario*:

Art. 73

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente, dagli altri Magistrati, dal Cancelliere e dai Rappresentanti di lista presenti.

Nel verbale sono indicati in appositi elenchi i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinatosi in conformità della lettera f dell'articolo 70.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle Sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla Segreteria del Consiglio regionale, la quale ne rilascia ricevuta.

L'organo di verifica dei poteri accerta, anche agli effetti dell'articolo 81, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 74.

SPINA, *Segretario*:

Art. 74

Il Presidente dell'Ufficio centrale circo-

scrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo precedente alla Presidenza della Giunta regionale e alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 75.

SPINA, *Segretario*:

Art. 75

L'ufficio centrale regionale, costituito ai termini dell'articolo 7, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, con l'assistenza del Cancelliere e degli esperti:

1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuali. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1. A tal fine divide la somma dei voti residuali di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide quindi la somma dei voti residuali di ogni gruppo di liste per tale quoziente, il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo.

I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti ed, in caso di parità, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuali. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteg-

gio. Vengono esclusi i partiti o gruppi politici che abbiano conseguito un totale di voti della stessa lista, ottenuto nei quattro collegi provinciali, inferiore a 18.000 voti. Si considerano resti anche i totali dei voti residui che non hanno raggiunto il totale di 18.000 voti per le liste che hanno conseguito almeno un quoziente in sede circoscrizionale.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuali espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuali di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale, attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla Segreteria del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella Cancelleria della Corte d'Appello.

Il Presidente dell'ufficio centrale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui sopra alla Presidenza della Giunta regionale ed alle Prefetture.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

SPINA, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Frau:

“Al 3° comma, 9° riga, sostituire le parole

“inferiore a 18.000 voti” con le parole “inferiore a 15.000 voti”;

“Al 3° comma, 11° riga, sostituire le parole “il totale di 18.000 voti” con le parole “il totale di 15.000 voti” ” (3)

Emendamento modificativo Saba - Spina:

“La frase: “Vengono esclusi i partiti o gruppi politici che abbiano conseguito un totale di voti della stessa lista, ottenuto nei quattro collegi provinciali, inferiore a 18.000 voti” viene spostata dal terzo comma al secondo comma dopo la parola “gruppo” ”. (5)

Emendamento sostitutivo parziale Medda - Fadda - Biggio - Erdas:

“Il terzo comma è sostituito con i seguenti:

“I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi, eccettuati quelli che non hanno conseguito nè un quoziente elettorale circoscrizionale nè un quoziente elettorale regionale, per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti ed, in caso di parità, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residui”.

“A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio. Si considerano resti anche i totali dei voti residui che non hanno raggiunto il quoziente regionale per le liste che hanno conseguito almeno un quoziente in sede circoscrizionale” ”. (11)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Io e il collega Spina ritiriamo l'emendamento numero 5.

PRESIDENTE. Rimangono dunque gli emendamenti numero 3 e numero 11. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lippi per illustrare il suo emendamento.

LIPPI (Democrazia Nazionale). Onorevole Presidente, molto brevemente per dire che, poi-

ché le finalità che l'onorevole Frau ed io ci prefiggiamo nel momento in cui abbiamo presentato l'emendamento numero 3, coincidono con le finalità che si prefigge l'emendamento numero 11 presentato dai colleghi Medda - Fadda - Biggio ed Erdas, ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 11 viene dato per illustrato.

Ha domandato di parlare l'onorevole Dessanay. Ne ha facoltà.

DESSANAY (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 75 contiene le norme per la determinazione e l'attribuzione dei seggi. E' il nodo maggiore della legge, un nodo nel quale sono implicati i più importanti problemi della democrazia pluralistica e rappresentativa, della dialettica dei Partiti costituzionali, della libertà dei cittadini di esercitare il diritto di partecipazione alle Assemblee rappresentative del Paese.

Quando in una Assemblea legislativa, chiamata ad esprimere una legge elettorale sulla base del principio della proporzionale, i maggiori Partiti, (o uno dei maggiori Partiti) si mettono (o si mette) d'accordo con se stesso o con altri, per limitare la partecipazione o la capacità di rappresentanza e fissano (o fissa) perciò percentuali o totali o "tetti", fanno violenza al principio della proporzionale, piegandolo al loro studiato vantaggio e limitando per interessi di Partito l'essenza stessa della sovranità popolare, principio sul quale si fondano le democrazie rappresentative.

Noi riteniamo che il principio che deve governare le elezioni politiche centrali o periferiche deve essere quello della proporzionale pura, sia pure con quei ragionevoli correttivi che la rendano praticabile. Non si possono definire correttivi i così detti tetti, che servono soltanto alle grosse formazioni politiche per impedire alle piccole di inserirsi nelle Assemblee rappresentative. Non solo! Questi tetti, che io non esito a definire "mostri giuridici", possono inquinare la dialettica democratica, costringendo forze omogenee ad aggregazioni

forzate e meramente elettoralistiche, forze che hanno in sé una identità e che, proprio in virtù di questa loro identità, arricchirebbero la dialettica democratica di una Assemblea rappresentativa.

Questa nostra posizione non ci deriva da materiali interessi di Partito. Il Partito Socialista Italiano otterrebbe una sua rappresentanza comunque, con qualsiasi legge elettorale (i calcoli sono fatti), ma difende i principi della sovranità popolare e del pluralismo in modo conseguente, ritenendo che la dialettica democratica quanto più è estesa, al centro e alla periferia, tanto più agevola lo sviluppo civile, culturale, politico, delle popolazioni. La nostra, dunque, è una posizione esclusivamente politica, coerente con la nostra cultura politica.

Dico nostra cultura. Qualcuno rimprovera al Partito Socialista Italiano di non avere una sua propria cultura. Da un certo punto di vista può avere ragione, perché noi rifiutiamo la cultura di Partito; ma una cultura socialista esiste, è una cultura d'area piuttosto che di partito e perciò una cultura più ricca, non a sovranità limitata, capace non di tollerare, ma addirittura di sollecitare la pluralità delle voci, delle elaborazioni e delle interpretazioni. Noi siamo in tutti i termini per il pluralismo; siamo per il pluralismo delle istituzioni. Qui in Sardegna, siamo per una Regione diversa: anche, eventualmente, in contrasto con lo Stato, nel senso della dialettica democratica; e siamo per un Consiglio regionale il più possibile rappresentativo della realtà culturale e sociale della nostra Isola.

Quando si imbocca la via degli interessi di Partito, mascherati col pericolo della proliferazione di raggruppamenti "domenicali", come è stato detto, in tono spregiativo (e mi dispiace che sia l'onorevole Saba ad averlo detto, che sembra ed è sembrato sempre di mentalità aperta a tutte le proiezioni democratiche della vita civile del Paese), quando si chiamano "formazioni domenicali" le nuove formazioni politiche, dicevo, si può andare a finire alle leggi - truffa. Chi non ricorda la "legge - truffa" e la battaglia che allora si condusse contro gli argomenti che la sostenevano, che manco a farlo apposta

erano gli stessi che abbiamo sentito ieri in quest'aula? Ricordo la campagna che i Partiti di sinistra fecero allora contro tale mostruosità politica; allora alcune piccole formazioni, anche nostrane, furono costrette ad apparentarsi con la Democrazia Cristiana per non correre il rischio di sparire, ma anche nella perversa speranza di averne vantaggio.

In Sardegna potrebbe avvenire che le formazioni minori siano costrette, come ho detto, ad aggregarsi, creando raggruppamenti meramente elettorali; o potrebbe avvenire che decidano addirittura di non partecipare alla competizione elettorale, collocandosi, forzatamente, sul terreno extra-parlamentare. Non dobbiamo allora meravigliarci che sorgano forze di sinistra, gruppi che perdono la fiducia nella democrazia, facendoci correre il rischio di trovare tra coloro che si rivoltano contro le istituzioni immagini che potrebbero figurare, come si suol dire, nel nostro album di famiglia. Consapevoli o no che ne siano, la verità è che i Partiti maggiori non tollerano le nuove formazioni politiche che si collochino fuori della loro egemonia.

L'onorevole Saba ieri ha adoperato parole sprezzanti per i partiti e gruppi minori, partiti o gruppi che egli definisce inventati a tavolino; in realtà, è vero, molti di essi provengono dalla cultura, da quella cultura politica e sociale che è fondamento necessario per la nascita di qualunque partito o di qualunque formazione politica: è dal tavolino di Marx che è sorto il Partito Comunista; è dal tavolino di altri pensatori politici che sono sorti tutti gli altri partiti. E' inutile adoperare parole sprezzanti per chi si ciba di pensiero politico stando seduto a tavolino. Bisogna stare seduti anche a tavolino se vogliamo fare gli uomini politici, altrimenti facciamo i praticoni della politica, facciamo gli empiristi della politica di partito.

Non è giusto pensare che solo il proprio Partito abbia responsabilità dinanzi al Paese, come dice l'onorevole Saba, sulle conseguenze di una legge elettorale. Questa responsabilità io credo che l'abbiano anche quelli del Partito socialista, io credo che l'abbiano anche i Partiti minori, che esistono in quest'aula, ed anche i Partiti minori che qui non sono rappre-

sentati e che potrebbero essere rappresentati: è una responsabilità che appartiene a tutti! Quando si presume di essere i soli ad avere la responsabilità della direzione politica del nostro Paese, io so qual è la strada che si percorre e fin dove può arrivare quella strada ...

Stabilendo uno sbarramento di 18.000 voti, la legge regionale esaspera persino le conseguenze negative che derivano dalla legge per l'elezione della Camera dei Deputati. Possiamo fornire alcuni dati comparativi: il Partito Liberale Italiano nelle elezioni per la Camera dei Deputati del '76 ha ottenuto la percentuale dell'1, 3 per cento; con questa percentuale ha visto eletti 5 deputati; nelle stesse elezioni, Democrazia Proletaria, con l'1, 5 per cento ha eletto 6 deputati; il Partito Radicale, con l'1, 1 per cento ha eletto 4 deputati; il Partito Popolare Sud Tirolese, con lo 0,5 per cento ha eletto 3 deputati. Tutti i Partiti debbono stare attenti anche a queste cifre: con simili percentuali, in Sardegna, stando a questa legge, poiché raramente i voti si concentrano in una circoscrizione, non si otterrebbe alcuna rappresentanza!

Ma ecco altri confronti significativi: i voti validi nelle elezioni per la Camera del 1976 sono stati di circa 38.000.000. Quelli del Consiglio regionale della Sardegna del 1974, sono stati 796.000. I 300.000 voti posti come limite dalla legge nazionale, che percentuale rappresentano? Lo 0,78 per cento di quei 38 milioni. I 18.000 voti della nostra proposta, il 2, 37 per cento dei 796.000! Se si applicasse lo 0,78 per cento della legge nazionale alla situazione sarda, si dovrebbero indicare, come limite, circa 7.830 voti; se si applicasse il 2,37 per cento alla situazione nazionale, se ne ricaverebbe un limite di circa 900.600 voti.

SODDU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Ma in campo nazionale c'è il quoziente pieno in collegio nazionale. E' più liberale, la nostra proposta.

DESSANAY (P.S.I.). Glielo dirò, mi lasci proseguire. Lo dico anche io, non lo dice solo lei, onorevole Soddu; lo dico anch'io, adesso

glielo dirò.

SODDU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Complessivamente la nostra è più liberale.

DESSANAY (P.S.I.). Più liberale in quel punto, ma non nell'altro. Nell'altro è meno liberale! Mi si obietta, dunque, che la legge regionale prevede anche un altro sbarramento, quello del quoziente pieno in almeno un collegio. Rispondo che i collegi nazionali intanto sono molto più vasti e non limitati ad una Provincia; sono come per noi il collegio regionale, e nel collegio regionale è richiesto anche da noi il quoziente. Quindi l'obiezione non è valida. Del resto, forse non è inutile meditare sulle conseguenze a cui può portare il quoziente obbligatorio per la Camera dei Deputati.

Basterà ricordare la scomparsa dalla scena politica di un Partito come il P.S.I.U.P., che per quanto minoritario aveva un ruolo importante nella dialettica della democrazia italiana. Debbo questo riconoscere, anche se, personalmente, non ne condivido la linea. Eppure in quelle elezioni, il 7 maggio 1972, il P.S.I.U.P. aveva ottenuto 648.763 voti, l'1, 9 per cento. L'aver allora impedito il formarsi di una rappresentanza parlamentare di estrema sinistra, ha favorito, a nostro giudizio, il crescere di fenomeni di eversione. L'accesso delle minoranze sulle subordinazioni può costituire una valvola che assicura credibilità, anche negli ambienti "di estrema", alla democrazia rappresentativa. Se, pur ottenendo lo stesso numero di voti che a talune forze è sufficiente per piazzare uno più consiglieri regionali, certi gruppi politici vedono qui, in Sardegna, i loro voti rimanere senza rappresentanza, non possono che trarne ulteriori motivi di sfiducia nei confronti dell'autonomia, che deve essere, nei suoi sviluppi democratici, molto più estesa e capillare di quella delle istituzioni centrali.

In Sardegna, fino ad ora, per nostra fortuna, e nonostante certi apprendisti stregoni, siamo rimasti immuni da rilevanti fenomeni di eversione, fino ad ora. Non vorremmo che

una semplice legge elettorale agisse da elemento catalizzatore; immaginate voi un Consiglio regionale dove trovassero rappresentanza soltanto i più grossi partiti politici e nel quale rimanessero privi di rappresentanza 50, 40, 30.000 voti, non importa quanti, appartenenti ad elettori di altri schieramenti: che cosa succederebbe? A quali reazioni potrebbe essere portati questi elettori vedendosi esclusi, non in virtù di un principio accettabile di democrazia, ma soltanto per l'arroganza del potere, reso operante attraverso una legge elettorale?

Non dimenticate, onorevole colleghi, che le minoranze spesso sono le forze che precorrono i tempi, e quindi sono in genere forze culturalmente coerenti che pagano di persona, che si espongono anche allo scherno sciocco dei potenti. Non vorremmo che la Democrazia, come è scritto nel Sillabo, sessantesima proposizione, fosse soltanto la somma del numero e delle forze materiali: *Auctoritatem nihil aliud esse nisi numeri et materialium virium summam*. E' un passo dell'Allocuzione "Maxima quidem" del 1962, trasferito nella 60ª proposizione del Sillabo. Ma alle preoccupazioni della Chiesa, allora, una spiegazione non banale c'era. Esse nascevano da un possibile scontro tra due principi: uno di ordine temporale (quello della sovranità popolare), l'altro di ordine metafisico - religioso (quello della *omnis potestas deo*).

Dunque, signor Presidente e onorevoli Consiglieri, i grandi numeri certo contano, ma anche i piccoli numeri hanno diritto di partecipare alla dialettica democratica della vita politica del Paese, quando non siano "forze armate materiali". E non lo sono. Ecco perché noi del Gruppo socialista votiamo a favore dell'emendamento numero 11.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Brevissimamente signor Presidente, innanzitutto per richiamare il fatto che il collega Spina ed io, ritirando l'emendamento proposto, ritorniamo formalmente e tecnicamente al testo della Commissione, che - per un errore di interpretazione della votazione in seno

alla Commissione stessa — andava a porre il tetto dei 18.000 voti (appunto questo che abbiamo in Consiglio) valido soltanto per i resti dei resti. Ciò significa chiaramente che non c'era nessun tetto, perché i resti dei resti avrebbero figurato soltanto per uno o due seggi residui del Collegio unico regionale. Ieri abbiamo precisato che, riproponendo l'emendamento, non stavamo riproponendo politicamente i 18.000 voti, ma avevamo la preoccupazione tecnica di riportare il tetto alla volontà, che era emersa in Commissione, lasciando aperto poi il discorso politico su una decisione in ordine a questo tetto.

Oggi noi ritiriamo questo emendamento. Come abbiamo detto ieri, noi in Commissione avevamo proposto i 18.000 voti a fronte di due proposte contrastanti: quella del Gruppo Comunista dei 20.000 voti (poi ritirata, ma comunque presentata e politicamente e certamente sostenuta, dal momento che veniva presentata) e quella dei Partiti minori intermedi di ripristinare il testo del disegno di legge della Giunta, che stabiliva il quoziente regionale come tetto. Quoziente regionale che si aggirerebbe tra i 13.000 e i 15.000 voti, stando a tutti i calcoli che finora sono stati fatti. Noi abbiamo detto ieri che, se non c'è quest'esigenza di conciliare la richiesta di un tetto preciso col maggiore rispetto del quoziente, avremmo ritirato la questione dei 18.000 voti, perché istintivamente la Democrazia Cristiana si era dichiarata favorevole al disegno di legge della Giunta.

La riunione che c'è stata stamane ha portato a chiarire che in effetti su questa storia del tetto non c'erano più i presupposti per la ricerca di una via di mezzo che potesse agevolare l'unitarietà delle forze costituzionali; la Democrazia Cristiana quindi si è dichiarata favorevole a ripristinare il testo della Giunta, che è tradotto nell'emendamento Fadda - Biggio e più (perché in effetti quell'emendamento non fa altro che ripristinare il testo della Giunta). I Comunisti hanno detto che sono disponibili per il quoziente regionale, quindi a questo punto — che ci sia stato o non ci sia stato un equivoco — quello che conta è prendere atto che siamo favorevoli, come Democrazia

Cristiana, al quoziente regionale, prendendo pure atto con soddisfazione che a questo quoziente regionale si sono dichiarati favorevoli il Partito Comunista, il Partito Repubblicano, il Partito Socialdemocratico, il Partito Liberale. Prendiamo atto anche del ritiro dell'emendamento del collega Lippi Serra, che evidentemente è finalizzato ad una dichiarazione favorevole per l'emendamento Medda - Fadda e più. Si è dichiarato favorevole lo stesso Partito Socialista Italiano.

Quindi, a questo punto (è una soddisfazione che esprimo a nome della Democrazia Cristiana), sgombrato il campo da tematiche che non erano state poste artificialmente, ma con la preoccupazione di trovare un punto unitario, noi andiamo al quoziente pieno regionale, come tetto per accedere alla ripartizione nel collegio unico regionale.

A questo punto io voglio precisare due cose, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, perché sono personalmente amareggiato. La prima è che io non ho qualificato tutti i gruppi che non avessero raggiunto i 18 mila voti come "formazioni domenicali, squallide", eccetera eccetera. Ho detto che l'esigenza di un tetto si poneva per il pericolo di un'eventuale dispersione di voti, e parlavo contro la proporzionale pura, perché in quel caso tutti avrebbero potuto accedervi. Ho detto: anche eventuali formazioni domenicali; anche eventuali formazioni del tutto clientelari; anche eventuali formazioni mafiose. Quindi non ho qualificato tutte le minoranze ... Quasi che i 18 mila voti consacrino la serietà politica e a 16 mila o a 17 mila ci sia lo squallore politico! Questa semplificazione è una mistificazione, e non fa onore ad una persona precisa, in termini culturali, come il Professor Dessanay, a cui rinnovo la mia stima, ma a cui non posso non esternare la mia amarezza, per una semplificazione dei ragionamenti altrui che non rappresenta il modo più corretto di dialogare. Perché è chiaro che se si attribuiscono all'interlocutore le tesi che fanno comodo, poi lo si può squalificare come persona che avrebbe chissà quali tentazioni subdolamente totalitarie (mentre si dà atto di essere persona aperta).

Ma, d'altra parte, non parlavo a nome mio personalmente ma della Democrazia Cristiana.

Abbiamo detto che, con la proporzionale pura, senza nessuno sbarramento, sarebbe stato come aprire la rappresentativa a qualsiasi formazione, anche quella più qualunquistica.

La seconda cosa da precisare è la seguente: la lezione morale che ci ha dato il professor Dessanay, la lezione morale che ci ha dato e che mi ha dato in termini personali, non è accettabile. Non è accettabile! Altre volte l'ho detto: io rispetto personalmente tutte le persone, però mi rammarico quando si vogliono dare lezioni morali agli altri, senza manco comprendere il nocciolo della questione. Perché, professor Dessanay (lo dico a nome della Democrazia Cristiana, questo), lei forse non si rende conto che la conclusione di tutta la sua tirata sulla democrazia e sull'apertura, porta ad una sola conclusione coerente: la proporzionale pura. Ma dal momento che lei sta sostenendo uno sbarramento, qui, perché il quoziente ...

DESSANAY (P.S.I.). Il quoziente è la proporzionale pura!

SABA (D.C.). Ma allora non ha capito la legge, non ha capito l'emendamento!

DESSANAY (P.S.I.). Lei non capisce!

SABA (D.C.). Il quoziente regionale diventa sbarramento, diventa tetto! Si legga il disegno di legge Ghinami, si legga l'emendamento presentato da Medde, Biggio, eccetera.

Caro professor Dessanay, votando quest'emendamento e ripristinando il quoziente pieno regionale, noi stiamo dicendo: guardate che non ci vorranno più 18.000 voti per accedere, ma ce ne vorranno o 13 o 14 o 15 mila, probabilmente 15. Ecco: quindi abbia la consapevolezza della coerenza totale! Voi vi siete dichiarati favorevoli al quoziente regionale, cioè ad uno sbarramento di 14 - 15 mila voti. Quindi lei lezioni morali, in questi termini, non ne dà alla Democrazia Cristiana o al Partito Comunista, al Partito Liberale o al Partito Socialdemocratico, al Partito Re-

pubblicano o a Democrazia Nazionale, a quanti si sono dichiarati favorevoli a questo emendamento, allo stesso suo partito! Noi qui stiamo istituendo (perché è giusto dire le cose secondo verità) un altro sbarramento, stiamo scendendo dai 18 mila voti ad uno sbarramento non quantificabile con la certezza matematica dell'ultima cifra, ma praticamente aggirantesi dai 14 ai 15 mila voti.

E allora niente lezioni di libertarietà e di democrazia: se siamo coerenti, dobbiamo arrivare alla proporzionale pura, senza nessuno sbarramento.

DESSANAY (P.S.I.). E' questa! La proporzionale pura è questa!

SABA (D.C.). No, non è questa! Mi dispiace, professor Dessanay, mi dispiace ...

DESSANAY (P.S.I.). Ma lei l'ha studiata la matematica? Se esattamente applicata, la proporzionale pura è questa.

SABA (D.C.). Ma certo che l'ho studiata, la matematica! Ma vedo che la legge: *contra factum non valet argumentum*; dato che stiamo parlando in latino.

Si legga il testo dell'emendamento: cosa viene ripristinato? Il quoziente regionale, e dice l'emendamento ... (*Interruzione*).

PRESIDENTE. Per cortesia, onorevole Saba, concluda il suo intervento, la prego.

SABA (D.C.). L'emendamento Medde, Fadda, Biggio, Erdas, che ripristina il testo del disegno di legge della Giunta, dice: "I seggi che rimangono ancora da attribuire (cioè quelli del collegio unico regionale) sono rispettivamente assegnati ai gruppi, eccettuati quelli che non hanno conseguito nè un quoziente regionale circoscrizionale nè un quoziente elettorale regionale (e lo precisa prima qual è il quoziente regionale), per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti ed, in caso di parità, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi, si

procede a sorteggio. Si considerano resti anche i totali dei voti residui che non hanno raggiunto il quoziente regionale, per le liste che hanno conseguito almeno un quoziente in sede circoscrizionale". Quindi, le liste che hanno conseguito un quoziente in sede circoscrizionale, qualunque sia il numero dei voti residui, accedono alla ripartizione dei seggi del collegio unico regionale; quelle che non hanno avuto un quoziente circoscrizionale, devono avere almeno il quoziente regionale, cioè i 14 - 15 mila voti. D'altra parte, se ci fossero dubbi ...

DESSANAY (P.S.I.). Se viene fatto matematicamente è l'attuazione della proporzionale. E' l'applicazione della proporzionale!

SABA (D.C.). Qualunque sia la tecnica con cui lei ricerca il quoziente, quello che lei mi ha sempre insegnato è che non sono i sofismi che contano: è la realtà sottostante ai concetti, la realtà sottostante al concetto ...

DESSANAY (P.S.I.). Lei è un "Azzecgarbugli".

PRESIDENTE. Per favore, per favore!

SABA (D.C.). Qui non è questione di "azzecgarbugli", qui è questione di coerenza concettuale, perché lei mi ha insegnato diverse volte a ricordarmi del verso di Dante: "Tu non sapevi che io loico fossi".

Quindi logicità significa, davanti ai fatti elettorali sardi, che noi stiamo mettendo consapevolmente uno sbarramento, di cui oggi non possiamo determinare la cifra esatta, ma che comunque non sarà inferiore ai 13 - 12 mila voti, e potrebbe andare anche sui 15 mila.

Termino, e chiedo scusa, dicendo che tutta la questione del contendere, in termini di cifra elettorale, è che dai 18 mila voti noi scendiamo ad un quoziente regionale che si aggirerà sui 14 - 15 mila. E' diversa certamente l'impostazione, perché la cifra prima era pre-determinata assiomaticamente, mentre qui il quoziente regionale diventa un fatto di impostazione giuridico - elettorale, quindi di rile-

vanza politica (perché c'è una variabile). Ma, nella sostanza, è un altro sbarramento, che è anche molto più comprensibile all'opinione pubblica. Noi prendiamo atto con soddisfazione che a questo stiamo arrivando. Non c'è stata alcuna volontà di prevaricazione, come non ce n'è in questo momento quando votiamo il quoziente regionale, perché noi diciamo che effettivamente deve essere stabilito un minimo di credibilità per chi accede alle istituzioni come rappresentante della volontà popolare. Purtroppo, non potendo dare giudizi di valore sulle idee, perché sarebbe paternalistico e totalitario, la democrazia rappresentativa occidentale ci ha insegnato a determinare un criterio di carattere quantitativo; questo criterio di carattere quantitativo risponde, d'altra parte, ad un sistema di economicità della sintesi della volontà popolare. E ciò che è assolutamente marginale noi sappiamo bene che non deve essere considerato con scrupolo di libertarismo, perché spetta a queste formazioni, marginali, semmai, agire come fermento e come lievito nella società civile a livello culturale, a livello di iniziative.

Poi, ad un certo punto, l'elezione è il momento in cui si tirano le somme e si chiede ai cittadini: ebbene, cosa pensate? E' necessario che questi entrino nella dialettica all'interno delle istituzioni? E questo il cittadino ce lo deve dire con una quantità dei voti minima, che certamente porta questa legge elettorale ad essere una delle più avanzate. E, professor Dessanay, le faccio notare che nel 1976 in Sardegna ci sono stati 929 mila 501 voti, pertanto 18 mila voti sarebbero stati l'1,858 per cento, non il 2,34 per cento che lei ha detto.

Comunque, abbandoniamo anche questo 1,8 per cento, andiamo al quoziente pieno regionale, cioè ai 14 - 15 mila voti, ma comunque con un'impostazione che raccoglie i consensi della stragrande maggioranza del Consiglio e che segna una tappa di convergenza significativa in questa travagliata legge elettorale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Macis. Ne ha facoltà.

MACIS (P.C.I.). L'andamento del dibattito, signor Presidente, colleghi del Consiglio, credo confermi la preoccupazione di quanti pensavano che non è certamente opportuno pervenire alla discussione di una legge elettorale a ridosso della scadenza del mandato. E credo che a questo elemento negativo (che un po' tutte le forze politiche presenti in Consiglio hanno rilevato) se ne sia aggiunto un altro, ancora più breve, cioè quello di aver dato a questa legge elettorale il carattere — ribadito anche questa mattina dai partiti cosiddetti laici — di legge legata ad un accordo di maggioranza, di legge alla quale è legata la vita di questa Giunta. E' chiaro quindi che in questa atmosfera, a ridosso delle elezioni, con una legge che in qualche modo deve rispecchiare i rapporti di maggioranza e di minoranza oggi esistenti nell'aula, vi sia una qualche propensione a delle accentuazioni di carattere propagandistico, e vi sia anche questa (legittima, io credo) preoccupazione per quanto riguarda l'atteggiamento e la posizione politica generale dei diversi gruppi.

Io, per questo, credo che sia opportuno richiamare anzitutto il fatto che è stato approvato (così mi pare, non è fra gli articoli che sono rimasti in sospeso) l'articolo 70 di questa legge elettorale; articolo 70 che prevede i criteri per la ripartizione dei seggi in sede circoscrizionale e prevede altresì la modifica più importante alla legge oggi vigente, in virtù della quale si passa dal correttivo previsto del più tre al correttivo attuale del più uno. Questo mi pare sia il punto discriminante tra la vecchia legge e quella attuale: non vorrei che venisse in qualche modo sottovalutato. Siamo invece arrivati alla discussione dell'articolo 75, che prevede un'ulteriore innovazione, anch'essa di estrema importanza, consentendo il recupero dei seggi in sede regionale con l'istituzione del collegio unico regionale.

La modifica della legge vigente con il nuovo correttivo dal più tre al più uno credo che agevoli tutte le formazioni minori, e ritengo che questo in qualche modo venga pagato dalle formazioni maggiori. Io sono anche d'accordo con chi argomenta che non è che le formazioni

maggiori quel numero di seggi, quel "premio" lo avessero in virtù di una sorta di diritto divino; lo avevano in virtù di una legge, e quella legge, per un'esigenza di carattere politico, poteva essere modificata. Ma l'esigenza di carattere politico (questo deve essere chiaro) che ha portato a modificare in maniera determinante questa legge, è quella di una sensibilità per le forze minori e — vorrei dire meglio — per fare in modo che l'Assemblea risponda meglio alle differenziazioni, alle articolazioni che ci sono in questa nostra società democratica. Questa è stata l'esigenza principale che ci ha mosso ad introdurre la modifica fondamentale della legge, quella dell'articolo 70.

L'articolo 75 aggiunge un'altra modifica, che anch'essa cerca, io credo, di consentire un riparto dei seggi più equilibrato, che tenga conto delle esigenze, anche qui, delle formazioni minori. Perché io credo, ad esempio, che una legge con la proporzionale pura, ma con la ripartizione in sede circoscrizionale, sia una legge che punisce in maniera molto più severa i partiti minori: non vi è dubbio! La legge siciliana, della quale tanto si parla, io credo che, se fosse adottata in Sardegna, sarebbe veramente il colpo di grazia per i partiti minori!

Il correttivo del più tre favoriva i grandi partiti, però consentiva anche, aumentando il divisore, un abbassamento del quoziente, che facilitava i piccoli partiti, e li facilitava anche dando in sede circoscrizionale un resto col quale potevano, in quella sede, accedere alla ripartizione dei seggi. Invece una legge con la proporzionale pura (della quale tanto si è discusso, io credo a sproposito, soprattutto da parte di quei gruppi che hanno parlato di legge vecchia, non alla legge siciliana, ma di fronte a questa legge che cerca di essere, io credo, una delle migliori possibili; noi dobbiamo veramente fare uno sforzo per cercare di riportare tutte le questioni e i problemi sotto una luce ed un criterio oggettivo), una legge con la proporzionale pura, dicevo, non seguirebbe in assoluto il criterio migliore: potrebbe essere un più rispettoso dei diritti politici di tutti i cittadini, soltanto a derminate condizioni.

Quindi, l'articolo 75 serve proprio per apportare un ulteriore correttivo all'indicazione fondamentale dell'articolo 70. Perché — insisto su questo concetto — noi avremmo potuto introdurre anche all'articolo 70 la proporzionale pura, non il più uno, senza prevedere il recupero in sede di collegio unico regionale: avremmo fatto una legge demagogica, che non consentiva e non aiutava certamente le piccole formazioni politiche.

Questo per chiarezza!

Allora, che cosa prevede l'articolo 75? L'istituzione del collegio unico regionale, quindi la possibilità del recupero di tutti i resti che non abbiano visto un'attribuzione di quozienti pieni; la somma di tutti i voti validi, la divisione per i seggi ancora da attribuire e la determinazione di un altro quoziente (che viene chiamato dalla legge quoziente regionale). Chi può usufruire di quest'ulteriore spartizione dei voti? Ecco, su questo punto vi è stato un dibattito di carattere politico in Commissione, dibattito che è stato riportato in Consiglio.

Vi era, da una parte, la possibilità di assumere un atteggiamento il più liberale possibile. Questo atteggiamento il più liberale possibile (mi dispiace per il collega Dessanay, ma ha ragione il collega Saba), se fosse stato sostenuto da qualcuno, ma nessuno l'ha sostenuto, era quello di consentire l'accesso a tutte le formazioni, senza nessun limite, con il rischio anche di vedere una lista, che per ipotesi avesse conseguito 1 voto, accedere al Consiglio regionale, se 1 era il resto maggiore. Teoricamente ciò si potrebbe ipotizzare, teoricamente si possono fare questi conti ...

SODDU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Una lista con un voto è impossibile.

MACIS (P.C.I.). Ma diciamo cento voti, diciamo mille, però voglio dire che se si segue l'atteggiamento più liberale e di maggior favore per tutte le voci che si levano nell'ambito della nostra Isola, e se si vuole che tutte le voci che si levano nella nostra Isola possano avere un'eco in sede istituzionale, allora si poteva sce-

gliere questa strada ...

DESSANAY (P.S.I.). E' la matematica che governa tutto.

MACIS (P.C.I.). Caro compagno Dessanay, che ha sempre insegnato filosofia e mai matematica (e tutti noi ce ne siamo accorti anche questa mattina, non credo io soltanto), la strada da seguire era quella di consentire un accesso senza nessuna preclusione. Allora si sarebbero attribuiti i seggi in sede regionale a chi conseguiva un quoziente pieno e a chi aveva i maggiori resti (maggiori resti che potevano essere di qualsiasi misura).

Invece, è stato posto in Commissione il problema (e credo che se lo fosse posto ancora prima il proponente, cioè la Giunta regionale del '75) di creare un qualche meccanismo che condizionasse l'accesso al collegio unico regionale. L'accesso al collegio unico regionale, secondo la proposta del legislatore del '75, era che la lista dovesse raggiungere almeno il quoziente regionale; se non lo raggiunge, non può avere un seggio. Il che significa, per essere chiaro (anche perchè io ho l'impressione che se non si fanno i conti non si ha un'idea del meccanismo), che, stando a questa scelta del proponente, se il quoziente è 15 mila, accedono al riparto tutte le liste che hanno riportato 15 mila voti e che poi abbiano i resti maggiori tra di loro. Per cui vi può essere una lista che ha un quoziente in sede regionale e poi ha un resto di 3 mila voti, che è il maggiore, e vi può essere una lista che ha un resto di 14.999 voti; allora il seggio, per essere chiari, va alla lista che ha 3 mila voti e non a quella che ne ha 14.999. Questo per la precisione, per l'esattezza, per sapere quello che stiamo decidendo!

Quindi si è decisa, da parte del proponente (e viene oggi proposta dai cosiddetti laici e dai compagni socialisti), una forma di condizionamento all'accesso al collegio unico regionale, che è quella del conseguimento del quoziente regionale, con i limiti che ne derivano per tutte le voci che si levano, che vi sono nella nostra Isola e che meritano certamente rispetto.

Ora, noi, quando abbiamo considerato

questo problema, cioè di trovare il modo di condizionare l'accesso al collegio unico regionale, ci siamo fatti portatori di una preoccupazione, che abbiamo sottoposto a tutte le altre forze politiche. Questa preoccupazione era che si andasse al pericolo di frantumazione del quadro politico, che si andasse alla determinazione di una legge elettorale che, in qualche modo, favorisse l'accesso nel Consiglio di tutte le voci che certamente si levano, ma non in grado di rispondere all'esigenza (che pure vi è, che è sentita nelle Assemblee democratiche oggi, che è esigenza del Parlamento nazionale) di ricondurre poi ad unità le voci. Perché, certo, nella democrazia vi è la necessità che si porga orecchio a tutto; vi è la necessità che le minoranze siano rispettate; vi è l'esigenza che le minoranze trovino uno sbocco in sede istituzionale (e noi condividiamo appieno quest'esigenza, perché questa è la strada da seguire anche per ricondurre a comportamenti democratici gli atteggiamenti di certe minoranze); ma vi è anche un'altra esigenza, della quale dobbiamo tener conto, che è quella di ricondurre a unità la volontà politica delle assemblee, di consentire forme di governo, di non incoraggiare forme di ostruzionismo parlamentare, forme che in qualche modo non tendono ad esaltare la democrazia, ma unicamente ad impedirne lo svolgimento.

Quindi queste due esigenze vi erano da tutelare: quella dell'accesso delle minoranze e quella di consentire la formazione di un'unità politica, di una sintesi in sede di assemblea. Per questo noi avevamo rappresentato la possibilità di un'ipotesi, di un limite ancorato alla cifra statutaria che prevede per ciascun seggio i 20 mila voti. Sappiamo la differenza che vi è fra 20 mila residenti, elettori residenti, e fra 20 mila elettori, lo scarto che vi è. Ma noi abbiamo pensato anche che fosse una cifra obiettiva, una cifra che non si presta a critiche (perché quella dei 18 mila, voi lo sapete meglio di me, poteva prestarsi a critiche, se qualcuno, per ipotesi, fosse andato a vedere i risultati minimi storici dei partiti della Giunta). Quindi una cifra oggettiva, ancorata allo statuto; un'ipotesi a sostegno di quelle preoccupazioni di carattere politico e di quelle esigenze, che

noi abbiamo sottoposto all'esame degli altri gruppi.

Da parte degli altri gruppi, cari colleghi della Democrazia Cristiana e cari compagni socialisti, vi è stato sempre un atteggiamento (che spesso ritroviamo soprattutto nel comportamento della Democrazia Cristiana) di adesione di principio, poi venuto meno quando si è trattato di doverlo esprimere, tradurre in una decisione di carattere operativo. Siccome erano presenti, in questo caso, i gruppi della minoranza, la Democrazia Cristiana ha giocato (consentitemi l'espressione) unicamente al ribasso, preoccupandosi addirittura di mediare laddove non vi era nessuna necessità di mediazione. La cifra di 18 mila voti è venuta in Commissione da una proposta del collega Spina, che si proponeva di mediare fra una proposta di 20 mila e una proposta di 16 mila del tutto inesistente. Ciò perché vi è proprio questa tendenza, vorrei dire innata, questa vocazione dei colleghi della Democrazia Cristiana di mediare necessariamente, anche laddove non vi è assolutamente niente da mediare.

Questo io credo sia stato l'andamento dei fatti, da richiamare per ristabilire la verità, senza che questo nostro intervento sia degno di quell'atteggiamento quasi di rivelazione che ha voluto dare al suo intervento ieri, me lo consente, il collega Saba. Noi abbiamo posto questa esigenza e la riproporremo in aula, in qualsiasi sede di confronto politico. Avremo modo di ridiscutere su questo.

Se occorre quindi evitare la frantumazione, se questa esigenza viene condivisa, bisogna essere conseguenti, e bisogna andare ad un accordo che coinvolga tutti i partiti, non indicare il Partito comunista come il partito che "inventa" gli sbarramenti o che in qualche modo vuole conculcare i diritti politici delle minoranze. Noi abbiamo detto che la nostra prima preoccupazione è esattamente l'opposto: quella delle minoranze. Quindi nessuno sbarramento vi è. Gli sbarramenti sono ben altro, quelli previsti dalle democrazie consolidate dell'Europa, quelle democrazie alle quali ci richiamano poi — questo è curioso — i compagni socialdemocratici, i compagni socialisti; sono gli sbarramenti previ-

sti non in sede di recupero di voti, ma di attribuzione dei seggi, che quindi impediscono l'accesso al Parlamento. Questo è l'insegnamento che ci proviene da quelle democrazie, questo è il richiamo, che i compagni socialisti ci fanno tante volte, agli ideali europei ed a come noi, invece, ci distacciamo da queste visioni.

Allora noi pensiamo che questo discorso debba essere valutato seriamente. La legge (lo diceva ieri, molto bene, il compagno Berlinguer Paolo) è nata con un peccato d'origine, che è quello di essere scaturita da un accordo di maggioranza; questo non ha consentito quell'incontro che, a nostro parere, sarebbe stato necessario. Dobbiamo allora cercare di trovare qui una soluzione a questi due problemi: quello della tutela delle minoranze e quello di dare una risposta anche per quanto riguarda le esigenze operative delle assemblee. Ecco, questa tutela delle minoranze (io vorrei dirlo con molta chiarezza) la dobbiamo fare senza enfasi, la dobbiamo fare anche tenendo conto di quella che è la democrazia italiana. Io sono d'accordo con il fatto che le minoranze possano essere precorritrici dei tempi; posso essere d'accordo con il fatto che le minoranze possano essere il sale della democrazia, ma credo anche che tutti quanti possiamo concordare sul fatto che questo sale dalle minoranze viene distribuito (questa è l'esperienza di questi anni) in maniera tale da rendere in certi casi immaniabili le pietanze!

Quindi, una valorizzazione del ruolo delle minoranze non sta solo ai Partiti maggiori, ma sta molto all'atteggiamento delle minoranze stesse. Perché noi difendiamo non la democrazia e i diritti politici, caro compagno Desanay, in astratto, ma difendiamo la democrazia e i diritti politici di questa nostra Italia. Noi comunisti difendiamo in tutti i modi, in tutti i modi, senza retorica, anche con il sangue di qualche nostro compagno, così come una forza per molti aspetti, soprattutto in questi ultimi mesi, moderata come la Democrazia Cristiana, ma certamente, sicuramente democratica, difende questa democrazia a prezzi incalcolabili. Quindi, siamo tutti sulla stessa

trincea: non credo che ci sia nessuno che si possa arrogare diritti di difesa né delle minoranze né tantomeno della democrazia, della quale noi non diciamo di essere i primi, ma certamente non vogliamo essere e non siamo mai stati — dal 1921 ad oggi — secondi a nessuno.

Detto questo, viene proposto dai compagni socialisti e dai colleghi dell'area laica un emendamento, con il quale si riporta lo sbarramento (per usare un termine che è stato qui introdotto dall'Assessore Corona) al quoziente regionale. In questa legge, nella discussione di questa legge ci si è accordi come ci siano dei punti che, ad un certo momento, acquistano un rilievo politico e un valore di carattere discriminante (al di là, poi, del significato e del valore dei singoli punti). Poiché noi abbiamo detto di voler dimostrare senza equivoci di essere sensibili alla tutela della minoranza, conseguentemente voteremo in favore di quest'emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Medde. Ne ha facoltà.

MEDDE (P.L.I.). Essendo uno dei presentatori dell'emendamento preso in esame, emendamento che è stato accolto all'unanimità dall'Assemblea, non mi rimane che ringraziare tutti i colleghi, con l'augurio che siano anche conseguenti nell'espressione del voto.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

SODDU (D.C.), Presidente della Giunta. Signor Presidente, vorrei fare alcune brevi considerazioni, perché sono stati richiamati dei problemi che mi sembra giusto non lasciare cadere del tutto.

Innanzitutto, vorrei dire che il fatto che questo disegno di legge venga discusso alla fine della legislatura può essere addebitato a tante cause, ma non credo che possa essere addebitato a questa Giunta regionale. E' evidente che non è nostra responsabilità! E' stato presentato nel '75; ciò significa che il presenta-

tore aveva consapevolezza del fatto che, come è stato detto, era meglio discutere questo problema molto lontano dalle elezioni piuttosto che a ridosso della competizione elettorale. Di questo si prendeva carico la Giunta regionale del tempo, presentando un disegno di legge che, in qualche misura, fosse migliorativo e più equo rispetto al sistema vigente, non introducesse soltanto il correttivo del collegio di Oristano, ma migliorasse, a favore dei Gruppi minori, il meccanismo della stessa legge.

E' stato poi richiamato un altro problema che riguarda la dannosità — chiamiamola così — l'errore che è stato fatto coinvolgendo la legge elettorale negli accordi di maggioranza. Ora io vorrei chiarire anche questo aspetto, perché questo equivoco è meglio eliminarlo.

Durante le consultazioni per la formazione della Giunta alla Democrazia Cristiana ed al Presidente della Giunta non è stato chiesto un patto scellerato intorno a qualche cosa che offendesse gli altri Partiti; è stato semplicemente chiesto di onorare un impegno di una Giunta precedente e di fare il possibile perché questa legge venisse approvata. Non mi riesce di capire (nonostante mi sforzi) in che cosa starebbe il male, diciamo, ecco, di un impegno ad includere nel programma di fine legislatura l'approvazione di una legge elettorale più giusta rispetto alla precedente; semmai mi sembra una cosa ben fatta! E' stato un bene, cioè, non restringere il problema della legge elettorale nella maggioranza esigua — come tutti sappiamo — che sostiene la Giunta, ma fare della legge elettorale uno dei punti da definire prima delle elezioni.

Mi è sembrato di capire, anche dall'andamento della discussione, che tutti giudichiamo questa legge un passo avanti; che tutti quanti riteniamo che sia stata una cosa positiva modificare la precedente, e non mi riesce di capire in che cosa abbia fatto male la Giunta ad includere nel suo programma, tra i vari impegni programmatici, anche l'attuazione della legge elettorale.

Io credo che, come è stato detto da tutti gli oratori che mi hanno preceduto (e brevemente concludo), che la legge che stiamo

esaminando sia una legge giusta. Giusta nel sistema che abbiamo noi, nel sistema elettorale italiano, non in sistemi teorici per i quali si possono fare tante invenzioni. Il fatto elettorale è un fatto che si presta a mille accorgimenti tecnici; ci sono Paesi che hanno sistemi completamente diversi dai nostri, e non per questo si possono chiamare ingiusti. Ma nel sistema fondamentale che ha l'Italia, che è il sistema del suffragio universale, è evidente che il meccanismo che stiamo adottando è un meccanismo giusto.

Come è stato detto, si adotta il *quorum* della proporzionale pura corretto col più uno, perché tutti sanno quali sono i difetti della proporzionale pura (è inutile richiamarli. Chiunque abbia un po' di conoscenza dei sistemi elettorali sa che la proporzionale pura non è un sistema perfetto, anzi è molto imperfetto con i risultati che provoca); il correttivo, appunto, migliora il sistema della proporzionale pura. Abbiamo eliminato, nonostante si tratti di un meccanismo presente in quasi tutti i sistemi elettorali a collegio, il quoziente pieno circoscrizionale, quindi il più difficile problema, la più difficile condizione da realizzare per le formazioni minori. Infatti, il vero scoglio sul quale sarebbero cadute le formazioni minori era il quoziente pieno circoscrizionale, che ora viene totalmente eliminato!

E' rimasta quella che è la condizione elementare di qualsiasi sistema elettorale: che una formazione raggiunga il minimo richiesto per l'elezione di un seggio. Io non capisco quale altro miglioramento si poteva portare ad una legge, quando si richiede il minimo necessario per eleggere un consigliere regionale. L'unica cosa, l'unica condizione che è rimasta in questa legge — che può essere lontana da aspirazioni democraticistiche, che però non fanno parte di un sistema parlamentare corretto — è quella di chiedere alle formazioni che raggiungono il quoziente: il quoziente regionale. Il che significa, nella situazione sarda, di fronte a quattro collegi, che mediamente una formazione politica deve raccogliere tremilacinquecento voti in ciascuna Provincia della Sardegna. Non ci

sembra una condizione così iugulatoria, così difficile per formazioni che abbiano un minimo di consistenza politica, di consistenza ideale.

Siamo, quindi, convinti che la legge vada bene, che si tratti di un grosso passo avanti. Io sono convinto anche se non concordo totalmente con le argomentazioni del professor Desanay, che anche le voci che non condividono il sistema parlamentare (e sono molteplici ormai, in Italia), se aspirano a entrare in quelle istituzioni che non onorano — diciamo — almeno a parole e nelle teorie, è giusto, se hanno una base elettorale adeguata, che entrino in queste istituzioni e si misurino in esse alla pari con gli altri Partiti.

Io sono anche convinto che questo sia anche un meccanismo per far tacere le armi, se così si può dire, e dare vita alla pace, alla logica della pace e non alla logica della guerra. E ci auguriamo che così sia. Però io non credo che nel nostro Paese, e in Sardegna — per essere schietto fino in fondo — esistano condizioni istituzionali, nella nostra democrazia, che giustificano la guerra alla democrazia rappresentativa parlamentare. Io, cioè, non accetto che esista, e mi rifiuto di credere che qui dentro esista, qualcuno che pensi che le basi della violenza politica, del rifiuto del sistema rappresentativo nascano dall'impossibilità di avere la rappresentanza effettiva in seno alle istituzioni. Questa possibilità esiste, è largamente presente nel nostro Paese; questa legge la rende ancora più facile in Sardegna. Ritengo che, anche con queste considerazioni, il Consiglio si appresti ad approvarla rapidamente.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 75, così emendato. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Giunti a questo punto, anche perché è

stata preannunciata la presentazione di ordini del giorno, ritengo di dover chiudere la seduta di stamane ...

Ha domandato di parlare l'onorevole Lippi. Ne ha facoltà.

LIPPI (Democrazia Nazionale). Chiederei alla sua cortesia di mettere in discussione l'articolo 9. Io sono venuto qui espressamente per questo ...

PRESIDENTE. Va bene, d'accordo. Noi avevamo lasciato in sospeso l'articolo 9, al quale erano stati presentati due emendamenti: il 4 ed il 6. La Giunta aveva chiesto chiarimenti, che non sono stati forniti in quanto i presentatori non erano presenti. Quindi, se il collega Lippi vuol chiarire il senso del suo emendamento, ha facoltà di parlare.

LIPPI (Democrazia Nazionale). Onorevole Presidente, all'articolo 9 il collega Frau ed io abbiamo presentato un emendamento, però non so se sia quello al quale si è riferito lei ... Il mio porta il numero 1.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 4, firmato da lei e dai colleghi Frau e Medde, dice questo: "Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste o di candidature con contrassegni tradizionalmente usati dai Partiti e Gruppi politici presenti nel Parlamento nazionale e che abbiano propri rappresentanti in Consiglio regionale alla data di indizione dei comizi". Questo è l'emendamento.

VIRDIS (P.S.I.). E' lo stesso ...

LIPPI (Democrazia Nazionale). Grazie, collega Virdis, io non avevo il testo che è stato distribuito in aula.

Noi abbiamo presentato, onorevoli colleghi, questo emendamento, perché preoccupati della dizione del secondo comma dell'articolo 9. Infatti il secondo comma di detto articolo testualmente recita: "Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste o di candidature con contrassegni tradizional-

VII LEGISLATURA

CCCXVII SEDUTA

8 FEBBRAIO 1979

mente usati da Partiti o Gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante in Consiglio regionale o siano costituiti in Gruppo consiliare nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi". Se questo articolo venisse approvato nel testo licenziato dalla Commissione, un Gruppo politico che è presente in questa Assemblea (e nella fattispecie quello al quale io mi onoro di appartenere) rischierebbe di cadere negli obblighi previsti dal primo comma di questa legge, perché Democrazia Nazionale si è costituita in Gruppo politico ma non ha potuto costituirsi in Gruppo consiliare, tant'è vero che fa parte del Gruppo misto.

Allora, il testo che noi proponevamo col nostro emendamento è il seguente: "Nessuna sottoscrizione di liste o di candidature con contrassegni tradizionalmente usati da Partiti o Gruppi politiche che abbiano propri rappresentanti in Consiglio regionale alla data di indizione dei comizi". D'altra parte, questo nostro emendamento riprende un principio che è consacrato dai testi delle leggi elettorali comunali e provinciali in vigore da qualche anno. Come lor signori sanno, qualunque Partito politico che sia rappresentato in Parlamento può accedere alle elezioni comunali e provinciali, senza l'obbligo della raccolta delle firme.

Ecco, questa è la ragione per la quale ho ritenuto di venire stamane (anche se non mi sentivo in grado di farlo), per difendere non tanto la posizione del Gruppo politico al quale appartengo, ma per consacrare un principio di equità che ritengo che questo Consiglio non abbia il diritto di offendere.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Puddu. Ne ha facoltà.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Per quanto riguarda il nostro emendamento, credo che soddisfi anche l'esigenza manifestata testè dal collega Lippi, al fine di evitare, in buona sostanza, che attraverso il discorso dei contrassegni si possano mettere in gravi difficoltà certi partiti che hanno avuto cambiamenti anche di simbolo (il nostro raggruppamento, il nostro Par-

tito, per esempio, ha avuto una sua esigenza, per ancorarsi a un discorso che non sto a fare qua, che è ben conosciuto, un discorso europeo, di porre qualcosa di diverso rispetto al contrassegno tradizionale). Se lasciassimo questa dizione, potrebbe ingenerare confusione da parte del legislatore e quindi possibilità di ricorso. Quindi, se noi eliminassimo le parole (ecco, collega Lippi, se mi segue, forse credo che il nostro emendamento possa essere comprensivo e forse più chiaro del vostro, senza offesa veruna) "contrassegni tradizionalmente usati da Partiti o Gruppi politici", allora l'articolo 9, nel secondo comma reciterebbe: "Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste o di candidature ai Partiti o Gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante in Consiglio regionale o siano costituiti in Gruppo consiliare nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi".

Cioè, questo è comprensivo, a mio parere ...

LIPPI (Democrazia Nazionale). E' il termine "gruppo consiliare" ...

PUDDU PIERO (P.S.I.). Comunque, il chiarimento voluto dalla Giunta concerne un fatto tecnico intervenuto all'interno del nostro raggruppamento.

PRESIDENTE. La Giunta si era riservata di esprimere il proprio parere una volta avuti i chiarimenti richiesti.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, una volta chiarito che si tratta di consentire ai Gruppi esistenti in Consiglio e che contemporaneamente hanno rappresentanza in Parlamento, l'esenzione dalla raccolta delle firme, noi non abbiamo niente in contrario.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare

l'onorevole Saba per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Per dichiarare che il nostro Gruppo è favorevole all'emendamento presentato dal collega Lippi, perché non riteniamo serenamente che un fatto regolamentare interno del Consiglio regionale, come la costituzione dei Gruppi consiliari, possa avere conseguenze nel diritto oggettivo pubblico che è quello elettorale, diritto oggettivo che poi, per le parti interessate, diventa diritto soggettivo. Pertanto noi siamo favorevoli all'emendamento Lippi; saremmo anche favorevoli all'emendamento Puddu, che si può conciliare, perché tiene in piedi la questione che le firme non sono richieste per chi ha rappresentanti nel Parlamento nazionale, eliminando solo la questione dei contrassegni. Però chiediamo che venga formalizzato l'emendamento Puddu, perché così non potrebbe essere votato.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Cerco di formalizzarlo.

PRESIDENTE. Ma, onorevole, scusi, lo emendamento c'è già; è l'emendamento numero 6.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Il nostro diventa emendamento all'emendamento.

PRESIDENTE. Questo lo vedremo dopo, abbiate pazienza!

Ha domandato di parlare l'onorevole Macis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MACIS (P.C.I.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, noi vorremmo dichiarare il voto contrario all'emendamento così come è stato proposto. Ciò non perché non siamo sensibili all'esigenza di permettere a tutti i Partiti che sono presenti in Consiglio, indipendentemente dalla costituzione in Gruppo, la presentazione delle liste senza l'onere previsto dalla legge della sottoscrizione di un determinato numero di elettori, ma perché ci pare che, così come è stato formulato, rappresenti una dispari-

tà di trattamento, invertendo senza motivazione il principio che era stato stabilito nel secondo comma dell'articolo 9, che prevedeva la possibilità di evitare la sottoscrizione per i Partiti che avessero un proprio rappresentante in Consiglio regionale.

Qui viene posta questa esigenza, che — a nostro parere — può essere tutelata, ma non può esserlo a scapito di chi era presente al momento dell'insediamento del Consiglio regionale. Faccio l'esempio del Partito Sardo d'Azione, che era rappresentato qui, in Consiglio regionale, al momento dell'insediamento di questo Consiglio e che, per ragioni dolorose, non è più presente in Consiglio: in questo modo si verrebbe visto trattare non allo stesso modo degli altri Partiti, si vedrebbe punito ed aggiungerebbe a tutte le vicissitudini politiche che ha dovuto subire, anche questo fatto.

A me pare che meglio avrebbero fatto i colleghi che hanno presentato quest'emendamento, se avessero visto di conciliare questi due aspetti: chi era presente allora, chi è presente adesso, senza porre questo limite del Gruppo, della costituzione in Gruppo, sulla quale siamo d'accordo, però senza creare un'altra e ben più gravosa disparità di trattamento.

PRESIDENTE. Collega Lippi, lei insiste nel suo emendamento?

LIPPI (Democrazia Nazionale). Sì, onorevole Presidente, io insisto, anche se mi rendo conto che l'osservazione fatta del collega Macis è giustissima.

Penso che questo emendamento potrebbe essere integrato, sottolineando l'esigenza che venga tenuto conto anche di quelle formazioni politiche che abbiano un rappresentante al momento dell'insediamento del Consiglio.

Mi pare che vada bene così.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA (P.R.I.). Comprendo l'eccezione del collega Macis. Se l'emendamento è sostitutivo totale evidentemente compromette quello

che è il diritto consolidato di un Partito che è stato eletto qui. Me ne guarderei bene dal votare una cosa del genere, proprio io, per ovvii motivi. Io credo che si possa — se è proceduralmente ammissibile — inserire il concetto di un Gruppo politico che si costituisce nel corso della legislatura, senza fare riferimento al Gruppo consiliare, che è specifico come fatto regolamentare interno. Quindi lascerei la parte che riguarda i Partiti che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante (che poi non ci sia più, ha poca importanza, perché quel Partito lo ha eletto e quindi ne ha diritto), però non cancellerei quest'altra parte e direi, laddove si dice "Gruppi consiliari", "Gruppi politici costituitisi in Consiglio nel corso della legislatura".

Allora, in questo caso, non è Gruppo consiliare in senso regolamentare, ma è forza politica realmente presente in Consiglio, pur costituitasi dopo, e questo non esclude coloro che all'inizio erano stati invece regolarmente eletti in nome di un Partito che conserva, mantiene il diritto a presentare una lista senza tutte quelle procedure defatiganti di cui si parla.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Puddu Piero. Ne ha facoltà.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Concordo, signor Presidente, con le osservazioni svolte dal collega Macis.

Credo, però, per recuperare tutte queste osservazioni, una volta che abbiamo la certezza che la Giunta concorda (e siamo d'accordo, in buona sostanza, sulla possibilità di inserire l'emendamento), che sia utile un'interruzione, per poi riprendere, con la presentazione di un nuovo emendamento, questo pomeriggio.

Il problema è di comporlo senza commettere degli errori, ed io credo che così, rapida-

mente ...

PRESIDENTE. Onorevole Puddu, siamo in sede di votazione, quindi il Presidente non potrebbe consentire quello che lei chiede, a meno che i colleghi non presentino adesso un emendamento per superare queste difficoltà ...

E' stato ora presentato un emendamento sostitutivo parziale a firma Spina - Lippi - Frau - Puddu. Se ne dia lettura.

SPINA, Segretario:

"Sostituire il 2° comma col seguente:

"Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste o di candidature a partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto nell'ultima legislatura un proprio rappresentante in Consiglio o che abbiano propri rappresentanti in Consiglio regionale alla data di indizione dei Comizi" ". (12)

PRESIDENTE. E' sufficiente la lettura che ne abbiamo dato?

(Interruzioni).

Non è sufficiente.

Allora, colleghi, se voi consentite, anche se in corso di votazione non dovrei interrompere, mi sembra che sia interesse di tutti varare norme che siano le più chiare possibili, perciò, a questo punto, sospendo l'esame di questo emendamento.

Se non vi sono obiezioni i lavori del Consiglio proseguiranno nel pomeriggio alle ore 17, 30.

La seduta è tolta alle ore 13 e 50.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Irene Zurrida
